SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

98ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 13 APRILE 1988

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE,
indi del presidente SPADOLINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag* 3

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 3

Assegnazione 3

Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:

«Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, recante rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti» **(962)**:

PRESIDENTE 4
GUZZETTI *(DC), relatore* 4
STRIK LIEVERS *(Fed. Eur. Ecol.)* 4
TARAMELLI *(PCI)* ..... *Pag.* 5
PONTONE *(MSI-DN)* 6

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 886:

PRESIDENTE 7
MURMURA *(DC)* 7

Discussione e reiezione:

«Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1988, n. 46, recante provvedimenti urgenti in materia di pubblico impiego» **(886)**
(Relazione orale):

MURMURA *(DC), relatore* 7, 16, 24
PONTONE *(MSI-DN)* 9, 21
MAFFIOLETTI *(PCI)* 10
SANTUZ, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica* 15

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

GUZZETTI *(DC)* ... *Pag.* 19, 20
ACONE *(PSI)* ... 19
LOMBARDI *(DC)* ... 22
SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* ... 24

GOVERNO

Annunzio di accettazione delle dimissioni del Governo Goria e composizione del Governo De Mita ... 24

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE ... 26

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 886:

PRESIDENTE ... 27
PONTONE *(MSI-DN)* ... 27, 29
MURMURA *(DC), relatore* ... 28
LOMBARDI *(DC)* ... 29
* GUIZZI *(PSI)* ... 30

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 19 APRILE 1988 ... 30

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione ... *Pag.* 31
Assegnazione ... 32

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Presentazione di relazioni ... 32

GOVERNO

Richiesta di parere per nomine in enti pubblici ... 33
Trasmissione di documenti ... 34

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze ... 35

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 37
Annunzio ... 37
Ritiro di interrogazioni ... 51

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 17*).
Si dia lettura del processo verbale.

FERRAGUTI *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 7 aprile.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Boffa, Bertoldi, Boldrini, Carli, Chiesura, Citaristi, Ferrara Maurizio, Longo, Patriarca, Pinna, Rubner, Senesi, Taviani, Volponi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Agnelli Arduino, Giacchè, Vitalone, a Città del Guatemala, per attività dell'Unione interparlamentare; Covi, Filetti, Garofalo, Macis, Mazzola, Ossicini, Pinto, Pollice, Santini, in Spagna, per attività della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari; Boato, Bosco, Cutrera, Fabris, Golfari, Montresori, Scardaoni, in Valtellina, per attività della 13ª Commissione permanente.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. In data 11 aprile 1988, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

«Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1988, n. 113, recante modifiche del sistema sanzionatorio per gli scarichi in mare da navi o aeromobili» (976).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. In data 9 aprile 1988, il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

«Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, recante rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti» (962), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

La 1ª Commissione permanente, udito il parere della 12ª Commissione, riferirà all'Assemblea nella seduta odierna, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, recante rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti» (962)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, recante rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti».

Ha facoltà di parlare il relatore.

GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la 1ª Commissione permanente ha espresso all'unanimità parere favorevole in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza per l'adozione del presente provvedimento. Il provvedimento ha per oggetto il rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti. La materia non ha bisogno di molti commenti per quanto concerne la gravità e l'urgenza. I problemi connessi alle tossicodipendenze sono alla quotidiana ribalta di *mass-media* e di organi di stampa, i quali richiamano la nostra attenzione su questo fenomeno di estrema gravità e che si diffonde continuamente.

Con il provvedimento al nostro esame vengono messe a disposizione le risorse per finanziare la lotta contro la tossicodipendenza, attraverso le attività di prevenzione e reinserimento; inoltre, si dispone che un rappresentante del Ministero per gli affari speciali faccia parte della commissione nazionale per le tossicodipendenze presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per questi motivi la 1ª Commissione propone all'Assemblea l'approvazione delle conclusioni, alle quali è pervenuta, di sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, ci troviamo qui a vivere una scena già vista e vissuta. Ancora una volta ci troviamo a deliberare, in modo stantìo e rituale, sui requisiti di straordinaria necessità ed urgenza di un

decreto-legge che concerne sicuramente una materia molto importante, un obbligo ad intervenire da parte dei pubblici poteri, una materia su cui i colleghi della mia parte politica, nella scorsa legislatura, sono stati i primi a condurre una battaglia alla Camera dei deputati, chiedendo finanziamenti per gli interventi in ordine all'assistenza e al recupero dei tossicodipendenti. Tuttavia, in materia non sussistono in maniera evidente i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza che sono richiesti dalla Costituzione per un decreto-legge. Certamente, è necessario che una norma di questo tipo venga finanziata, ma non capisco per quale motivo non ci sia stata e non ci sia la possibilità di provvedervi con un atto di legislazione ordinaria, salvo poi discutere (e ne discuteremo, se riconoscerete la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza) nel merito per valutare se sia il caso di introdurre emendamenti che precisino meglio i modi di intervento ed assicurino maggior efficacia ad essi. Perchè - io chiedo - non si poteva o non si può provvedere per via ordinaria a finanziare per tre anni un intervento come questo?

Per questi motivi, ribadendo che la mia valutazione non riguarda in alcun modo il merito del provvedimento, ma si basa su una questione di principio (che continueremo testardamente a ribadire, se si continuerà a legiferare in questo modo), riteniamo che non sussistano i presupposti di necessità e di urgenza per il disegno di legge al nostro esame.

TARAMELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Signor Presidente, voteremo a favore del riconoscimento dei presupposti di necessità e di urgenza del decreto-legge al nostro esame, perchè riteniamo che sia necessario garantire il finanziamento soprattutto per quelle comunità che vivono non esclusivamente ma largamente grazie a questi finanziamenti. Certamente, tale provvedimento è meno urgente per i comuni, per le province e forse per le stesse unità sanitarie, ma sicuramente per le comunità rappresenta un provvedimento indispensabile per continuare nell'attività di prevenzione e di reinserimento dei tossicodipendenti.

Era difficile in presenza della crisi politica intervenire mediante un provvedimento legislativo ordinario, tenendo anche conto del ritardo con cui la legge finanziaria è stata approvata. Tuttavia, ribadiamo la nostra riserva sul fatto che si continua a ricorrere ad uno strumento per il quale la Carta costituzionale indica dei rigorosi presupposti, per di più in presenza del richiamo della Corte costituzionale e dello stesso Presidente della Repubblica. Sembra che non siano molto ascoltati nè il Presidente della Repubblica, nè la Corte costituzionale e non soltanto per questo decreto-legge. Infatti, il Consiglio dei ministri ha recentemente approvato, o meglio reiterato, un decreto-legge che riguarda i precari della scuola del quale sembra che non se ne faccia più nulla perchè approvato senza che fossero stati trovati i soldi per la copertura. È molto grave il fatto che in Consiglio dei ministri venga approvato un provvedimento, dando l'impressione di voler affrontare e risolvere problemi molto seri, come quelli della scuola, e subito dopo venga abbandonato: in tal modo il Governo ha compiuto un atto - mi si consenta dirlo - sicuramente irresponsabile di fronte all'esigenza di sistemare un settore così importante, come quello della scuola, con tutte le agitazioni attualmente in corso.

Riconosciamo quindi i presupposti di straordinaria necessità ed urgenza del decreto-legge al nostro esame, anche se abbiamo qualche dubbio circa l'opportunità di un provvedimento triennale, così come il decreto si configura, che preveda uno stanziamento annuo di 20 miliardi. Ritengo che prevedere oggi che la cifra di 20 miliardi rimanga inalterata per tutte e tre gli anni sia per lo meno azzardato. So che è una questione di merito che dovrà essere esaminata successivamente. Di fronte all'esigenza di intensificare la lotta contro i trafficanti e contro la diffusione della droga, come è indispensabile, e a fronte degli ultimi dati sulle morti per droga e sul diffondersi di questo male, prevedere per tre anni sempre la stessa cifra di 20 miliardi non appare certamente soddisfacente.

Varrà quindi la pena che la Commissione di merito verifichi l'opportunità di mantenere inalterato lo stanziamento per l'anno 1988; forse sarebbe più opportuno rivedere la previsione per gli anni a venire, altrimenti non si potrà che prendere atto che la lotta alla droga ed il recupero dei tossicodipendenti e la prevenzione si faranno in maniera limitata proprio perchè lo stanziamento, che già appare inadeguato per il 1988, si dimostrerà ancor più insufficiente per gli anni a venire. Riconoscendo per il 1988 l'urgenza di provvedere, credo che risulti opportuna e necessaria una valutazione più attenta sull'inopportunità di mantenere la validità per l'intero triennio del presente decreto.

PONTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ancora una volta ci troviamo a discutere e a discettare su un decreto-legge. Certo è che la materia in esame, per la sua delicatezza ed importanza, avrebbe dovuto essere codificata in un disegno di legge. Purtroppo il Governo, in base a quella che è una sua consuetudine e a causa del suo lassismo, è arrivato ancora una volta agli ultimi giorni presentando un decreto-legge e ponendo il solito *aut aut* secondo cui è indispensabile convertire in legge il decreto per non pregiudicare ulteriormente le condizioni dei tossicodipendenti e per renderne possibile la prevenzione e il reinserimento.

Siamo contrari ai decreti-legge e riteniamo inammissibile che il Governo possa e debba legiferare attraverso tale strumento. Il Governo ha una sua competenza e deve operare in base ad essa.

Oggi ci troviamo di fronte ad un decreto nei confronti del quale, per la sua importanza, crediamo debbano essere riconosciuti i presupposti di necessità e di urgenza. È un decreto che per tre anni prevede uno stanziamento di soli 20 miliardi per ciascun anno, pur trattandosi di una materia tanto importante. Le statistiche dimostrano che i tossicodipendenti e le morti per droga aumentano non di anno in anno, ma di giorno in giorno e quindi non è possibile prevedere oggi se la cifra di 20 miliardi sarà sufficiente fra tre anni.

In particolare, ci batteremo affinchè venga prevista una riserva maggiore a favore del Mezzogiorno. Non è possibile che esso, pur con tutti i mali da cui è afflitto, debba essere ancora una volta mortificato. Si afferma che i 20 miliardi previsti per ciascun anno verranno stanziati tenendo presenti le esigenze particolari del Sud e che nel 1986 sono stati stanziati ed

effettivamente utilizzati per il Sud 4.229 miliardi, pari al 22,26 per cento dell'intera somma, e che per il 1987 sono stati stanziati 4.417 miliardi, pari al 23,25 per cento. Tenendo presente che nel Sud e nelle isole purtroppo questa piaga aumenta giorno per giorno, non è possibile attenersi a tali percentuali. Per questo in sede di discussione di merito ci batteremo affinchè lo stanziamento venga aumentato nel suo complesso e, inoltre, venga aumentata la quota per il Sud. Al Nord, infatti, ci sono enti privati e comunità preposti al recupero dei tossicodipendenti, mentre nel Sud le comunità e gli ospedali non sono organizzati e i giovani sono meno assistiti.

Annuncio, quindi, il voto favorevole del mio Gruppo sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, favorevoli alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 962.

Sono approvate.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 886

MURMURA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA. A nome della 1ª Commissione permanente chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 886, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1988, n. 46, recante provvedimenti urgenti in materia di pubblico impiego».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta del senatore Murmura si intende accolta.

Discussione e reiezione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1988, n. 46, recante provvedimenti urgenti in materia di pubblico impiego» (886) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1988, n. 46, recante provvedimenti urgenti in materia di pubblico impiego» per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, questo decreto-legge che reitera un analogo provvedimento - tranne che relativamente all'articolo 3 - costitusce la coda contrattuale di un accordo in quanto il contenuto dei primi due articoli era compreso nel decreto del Presidente

della Repubblica n. 494 che per l'appunto recepiva l'accordo intercorso tra il Governo e le organizzazioni sindacali a norma della legge-quadro sul pubblico impiego.

Essendo contraria all'inserimento di questi due articoli in un accordo tra Governo e organizzazioni sindacali, la Corte dei conti la registrazione del decreto. Il Governo fu, quindi, obbligato ad adottare un provvedimento d'urgenza anche per poter realizzare i nuovi accordi contrattuali.

Sia nella precedente discussione in Commissione, sia in Aula, nel dibattito sui presupposti di costituzionalità – e in relazione soprattutto al primo provvedimento anche sul merito – si è lungamente discusso sul contenuto dei vari articoli, rilevandone imperfezioni e carenze e ponendo l'accento su alcuni nei, sui quali la Commissione si è lungamente soffermata al fine anche di superarli. La Commissione, inoltre, ha valutato le discrasie sull'ordinamento nel suo complesso che il primo inquadramento nella nona qualifica funzionale comportava per coloro che fanno parte dei cosiddetti ruoli ad esaurimento. La Commissione si è anche soffermata su quanto stabilisce il secondo comma dell'articolo 1, cioè sulle norme relative a coloro che svolgono attività tecnico-professionale. Il discorso si è poi ampliato su una serie di misure nuove anche per alcune carenze dell'Esecutivo in relazione agli inquadramenti previsti dalla legge n. 312. Inoltre, ci si è soffermati su quali e quante di queste norme dovevano formare oggetto di contratto e su quante invece richiedevano una disposizione legislativa.

È urgente dare la possibilità al Governo a alle varie organizzazioni sindacali di realizzare i primi nuovi accordi triennali – e non dimentichiamo che gli accordi precedenti sono scaduti il 31 dicembre 1987 – dopo la lunga discussione che stamane la 1ª Commissione ha svolto nel merito per fornire il proprio assenso al provvedimento sopprimendo l'articolo 3 (il quale è pur sempre connesso agli articoli 1 e 2) e al completamento degli accordi. Questo parere favorevole è stato dato dietro l'impegno del Governo ad adottare un provvedimento che forse sarebbe stato già emanato se non ci fosse stata la crisi: si sarebbe trattato di un provvedimento volto a sanare le incongruenze e le disparità che certamente nasceranno dalla concreta applicazione del decreto-legge oggi al nostro esame.

Credo che, con queste riserve, tenendo conto anche dell'urgenza di iniziare le trattative per predisporre il nuovo provvedimento, la decisione adottata dalla 1ª Commissione sia la più opportuna, anche se il relatore sarebbe favorevole all'inserimento di una norma per i cosiddetti «esauriti», nonchè per sanare alcune divergenze che nascono dalla mancata applicazione della legge n. 312 del 1980.

La dichiarazione del Governo e la volontà manifestata dai rappresentanti di tutte le forze parlamentari in seno alla 1ª Commissione permanente giungono a formulare questo assenso che noi sollecitiamo anche da parte di questa Assemblea. Inotre, si dà a questo assenso la sicurezza che ad esso farà poi seguito una disposizione più complessiva, capace di sanare alcune incongruenze ed evitare gli altri pericoli che possono nascere da una applicazione limitata a quanto contenuto negli articoli 1 e 2 del decreto-legge al nostro esame.

Con queste manifestazioni di ottimismo sul futuro e con una riflessione non molto positiva sul contenuto di questo provvedimento, soprattutto per le accennate esigenze di urgenza, chiedo all'Assemblea del Senato un voto

favorevole sul provvedimento così come è stato licenziato dalla 1ª Commissione permanente. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Pontone. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo ad esaminare un provvedimento che ha un'importanza fondamentale, perchè serve a sanare delle ingiustizie che la Corte dei conti ha purtroppo posto in essere nei riguardi di alcuni dipendenti del pubblico impiego.

Questo decreto-legge vuole sanare in parte ciò che la Corte dei conti non ha voluto accogliere. Però, con il presente decreto-legge nel rendere un atto di giustizia nei riguardi di molti dipendenti del pubblico impiego, non si è cercato di accogliere fino in fondo le giuste richieste e le aspettative di tanti altri dipendenti dello stesso settore e, in special modo, per ciò che riguarda le attribuzioni ed i compiti al personale dei ruoli delle qualifiche ad esaurimento.

Purtroppo, nella discussione che si è svolta in Commissione, mentre i Gruppi sembravano d'accordo ad emendare il decreto-legge in modo che si rendesse veramente giustizia alla maggior parte dei dipendenti del pubblico impiego, si è visto inopinatamente che alcuni commissari ed alcuni Gruppi hanno assunto delle posizioni diverse e hanno rigettato quasi o si sono rimangiati quelle posizioni favorevoli che avevano assunto in un primo tempo in relazione ad alcuni emendamenti. Lo stesso Governo aveva proposto un emendamento per la soppressione dell'articolo 3. Visto che in Commissione la maggior parte dei commissari ha votato per la soppressione dell'articolo 3 (e soltanto io, nella qualità di rappresentante del Gruppo del Movimento sociale italiano, ho votato contro), per prima cosa dobbiamo sapere se il Governo intende mantenere l'emendamento per la soppressione del citato articolo 3 o se insiste perchè sia ritirato, chiedendo quindi che l'Assemblea approvi il decreto nel suo insieme.

È necessario ed indispensabile tutto questo, perchè sembra (sono delle voci, ma alle voci debbono corrispondere le volontà) che il Governo voglia rivedere tutto quanto ha fatto stamattina e – per bocca del suo Ministro, che è qui presente – pensi al ritiro dell'emendamento e di riproporre il decreto nella sua interezza.

Prima di svolgere e completare la discussione desidererei sapere qual è l'atteggiamento del Governo.

PRESIDENTE. Senatore Pontone, il Governo può sempre intervenire quando desidera; ma lo farà senz'altro nella replica: è quello il momento a ciò destinato.

PONTONE. Signor Presidente, non posso discutere su qualche cosa che può essere emendata. In questo caso, infatti, il mio intervento non sarebbe completo.

PRESIDENTE. Le chiarivo i termini del problema procedurale.

PONTONE. È vero, signor Presidente, che il Governo ha questo diritto, però se dobbiamo discutere il deereto dobbiamo sapere come il Governo lo

presenta e come intende portarlo avanti. Infatti, io potrei essere favorevole o contrario in conseguenza dell'atteggiamento del Governo.

PRESIDENTE. Mi perdoni, senatore Pontone, se mi permetto ancora di disturbarla, ma in seguito non lo farò più. Per quanto riguarda gli emendamenti, lei si esprimerà nel momento in cui, posti in discussione gli emendamenti, conoscerà il parere del relatore e quello del Governo. Potrà sempre dichiarare se insiste o se ritira il suo emendamento.

PONTONE. Siccome questa mattina sono stato l'unico componente della Commissione che ha votato a favore dell'articolo 3 – o contro la sua soppressione – a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano ritengo che il decreto debba essere convertito in legge, pur comprendendo le perplessità manifestate in sede di Commissione: secondo tali critiche il decreto in esame non potrebbe essere discusso e approvato perchè proposto da un Governo che si è dimesso – non più dimissionario – e con il presidente del Consiglio incaricato De Mita che è andato questa mattina a sciogliere la riserva, accettando l'incarico e sottoponendo al Presidente della Repubblica il nuovo Governo. Si osservava questa mattina che noi discutiamo ed approviamo un decreto-legge di un Governo che non esiste più e, di fronte alle perplessità, si osservava anche che, in fondo, ci troviamo al 13 aprile, che il decreto è del 26 febbraio 1988 e che, probabilmente, decadrà prima di essere approvato dalla Camera dei deputati; sarà quindi compito del nuovo Governo emanare un diverso decreto sul pubblico impiego.

In tal modo, però, si gioca sulla pelle dei pubblici dipendenti senza dare valore alla funzione, al sacrificio, a tutto ciò che essi danno allo Stato, perchè si dice che tanto questo decreto non giungerà in tempi utili alla Camera dei deputati e quindi sarà responsabilità di quel ramo del Parlamento se esso decadrà o meno. Ma è il Parlamento nel suo complesso che deve essere nel pieno delle sue responsabilità quando si discute un decreto affinchè esso sia convertito in legge. Vi sono interessi legittimi che vanno tutelati e non è possibile discutere superficialmente sulla pelle della gente.

Pur tuttavia, noi riteniamo che questo decreto, anche con le sue deficienze, con le sue enormi manchevolezze, venga incontro e soddisfi le esigenze di una parte dei dipendenti del pubblico impiego e quindi siamo favorevoli alla sua conversione in legge.

Interverrò in sede di dichiarazione di voto, allorquando il Governo avrà espresso la sua posizione e dopo che saranno stati discussi gli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maffioletti. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, credo che in questa vicenda non si possa ragionare a voce alta come se tutto fosse normale. Vi sono riserve da parte nostra, perplessità nell'Assemblea, com'è stato in Commissione, disagio per un provvedimento che ha forma e contenuto anomali, che è privo dei presupposti di costituzionalità, poichè è stato emanato per il difetto di validità di un decreto del Presidente della Repubblica. Già questo mostra che siamo su un terreno diverso da quello dei presupposti previsti dalla Costituzione. Infatti lo stato di necessità e di urgenza deve derivare da un fatto e non da una vicenda normativa, soprattutto attinente al procedimento di controllo da parte della Corte dei conti.

Questa anomalia del provvedimento ci presenta una materia che anche nel merito è viziata da numerose contraddizioni, anomalie e carenze normative. Si comprende, quindi, la difficoltà ad affrontare la questione con l'ascia della propaganda: chi si vuole misurare in maniera così peregrina e rozza su esercitazioni di questo genere si scontra con una realtà assai più complessa. È difficile fare della demagogia su cose così complicate.

Per parte nostra diciamo che l'angolo visuale dal quale si deve guardare a tale complessità è quello dei doveri istituzionali che ha il Parlamento. Se ci poniamo davanti a questo problema con questo angolo visuale, allora non dico che sarà facile, ma almeno si riuscirà a portare avanti un ragionamento che abbia un minimo di dignità istituzionale. Non ci troviamo qui nè per fare i portabandiera di gruppi, nè per fare sindacalismo di corridoio, nè per fare i traduttori di emendamenti che ci vengono trasmessi in fotocopia. Dobbiamo salvaguardare la nostra dignità, anche di fronte a noi stessi, dinanzi ad un problema che non è risolvibile, per così dire, con correzioni emendative.

E perchè mai? Qual è la questione? La questione è che la contrattazione introdotta nel pubblico impiego attraverso la legge-quadro comportava e comporta, da parte del Governo, soprattutto, un rigore ed una diligenza particolari nel condurre le trattative, attuando tutti i precetti della legge -quadro. Se quest'ultima si risolve soltanto nel fatto che la contrattazione collettiva assume, nel suo esito finale, la forma del decreto del Presidente della Repubblica per diventare applicabile *erga omnes*, la legge-quadro si riduce a ben poco.

Bisogna portare avanti una politica del personale, assegnare un ruolo diverso al Dipartimento per la funzione pubblica e andare alle trattative con una visione di insieme dei diversi comparti della pubblica amministrazione. Il Governo lo ha fatto? Non credo, non risulta. Si è invece proceduto contratto per contratto, in una logica di posizioni contingenti e neanche lineari.

Quindi, procedendo in questo modo, i precetti stessi della legge-quadro non vengono rispettati sotto diversi profili, anche mediante una legislazione «a pioggia» formulata dalle singole Commissioni del Parlamento. Vi è quindi anche una responsabilità parlamentare, che noi cerchiamo di contrastare, ma che si sviluppa nei mille rivoli della competenza settoriale delle Commissioni intromettendosi nella materia deferita alla contrattazione sindacale e sovrapponendo a questa il dettato della legge.

Ma accade anche il fenomeno contrario: nella contrattazione vi sono momenti di invadenza della contrattazione stessa nell'ambito proprio della legge, cioè nell'area riservata alla legge dalla legge-quadro sul pubblico impiego. Mancano strumenti per vigilare su questa invadenza e, in particolare, su entrambi i suoi aspetti: l'invadenza del Parlamento, che si intromette nella disciplina dei rapporti di lavoro fuori di misura e l'invadenza della contrattazione che invade il campo della legge fuori dalle regole della legge-quadro. Mancano - lo ribadisco - misure di controllo in tal senso.

All'introduzione della contrattazione nel pubblico impiego con la legge -quadro, non è seguìto cioè un adeguamento dei sistemi complessivi che disciplinano l'introduzione delle norme nel pubblico impiego ed è rimasto il sistema di controllo previsto per gli atti amministrativi e per i decreti del Presidente della Repubblica da parte della Corte dei conti. Ed è proprio in quella sede che si sono incontrate le prime difficoltà: la Corte ha fatto rilievi tali da comportare il rifiuto assoluto di registrazione delle norme

oggetto di rilievo, in base all'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. Tale rifiuto è dovuto allo sfondamento del «tetto» degli organici previsto dalla legge istitutiva della nona qualifica funzionale, la quale stabiliva che non si potesse superare il 50 per cento della dotazione organica delle qualifiche inferiori.

Vi sono poi altri rilievi di illegittimità. Voi sapete che, quando la Corte dei conti esercita il potere di rifiuto assoluto di registrazione, l'atto è nullo, quindi giuridicamente invalido.

Il Governo, per adempiere ad un impegno contrattualmente assunto con le organizzazioni sindacali, ha emanato un decreto-legge. Discutibile è lo stato di necessità creatosi in questa situazione con il primo decreto-legge in materia; ma è ancora più discutibile il fatto che il Governo, avendo già presentato un provvedimento su questa materia, lo lasci decadere, facendolo giacere presso la 1ª Commissione, non insistendo per la sua approvazione, anzi facendo rinviare tre o quattro volte i lavori della Commissione. Siamo così arrivati alla scadenza del decreto-legge e, nonostante nostre insistenze, proteste e rimostranze (del tutto inutili), in Commissione non si è avuto un dibattito incidentale sui rilievi espressi dalla Corte dei conti per esaminare il problema, cioè sul modo per uscire dalle questioni di legittimità poste dalla Corte dei conti; eppure è un problema che dovrebbe interessare il Parlamento, perchè riguarda la funzione legislativa. Si è arrivati invece alla scadenza con la reiterazione del decreto-legge nella stessa formulazione. A questa reiterazione ci siamo opposti in quanto difettava dei presupposti di necessità e d'urgenza.

Certamente lo stato di necessità (già debole e fragile nel caso della prima presentazione) diventa insussistente quando si accompagna ad una negligenza voluta del Governo circa l'adozione del provvedimento stesso. Quindi ci troviamo di fronte ad un decreto-legge sul quale non possiamo esprimere un voto favorevole.

Vorrei aggiungere un'altra motivazione riguardante il merito: non ci soddisfa il modo in cui il decreto-legge, pur recependo la contrattazione, risolve problemi che richiedono, almeno in linea di principio, un diverso assetto legislativo. Istituendo la nona qualifica, bisognava garantire un'area di funzioni alle carriere ad esaurimento. Finchè esistono, esse devono avere funzioni vicarie, di studio e di programmazione, secondo quanto previsto dalla legge; pertanto, esse devono essere in qualche modo salvaguardate.

Estendendosi le funzioni fino a lambire l'area riservata alle competenze dei funzionari delle carriere ad esaurimento, con la istituzione della nona qualifica sorge l'esigenza di una garanzia delle competenze e delle funzioni. Per questi motivi avevamo presentato l'emendamento che salvaguardava l'area delle funzioni riservate (o finora ad essi deputate) ai funzionari delle cosiddette carriere ad esaurimento.

Siamo contrari però all'introduzione (proposta dall'emendamento presentato dal senatore Lombardi), per tutelare una giusta questione, di uno scorrimento surrettizio nella dirigenza superando le problematiche che dovranno essere affrontate con la riforma della stessa.

Stiamo bene attenti: riservare e garantire le funzioni delle carriere ad esaurimento non significa risolvere il problema, perchè ciò non può essere fatto attraverso l'emendamento ad un decreto-legge, ma richiede un discorso più organico. Tuttavia riteniamo che sia giusto salvaguardare il lavoro di determinate categorie di funzionari, lavoro comunque meritorio.

Un'altra questione riguarda i titoli professionali per le carriere tecnico-professionali che, segnatamente nel campo dei beni culturali – faccio questo esempio, ma il problema riguarda anche altre amministrazioni – costituiscono un problema di rilevanza notevole: esso attiene non alla considerazione in astratto del titolo di studio, ma alla sostanza, alla natura professionale delle funzioni svolte, richiedendo un criterio sostanziale di equiparazione e di giudizio.

Se si inserisce nella nona qualifica funzionale un architetto in quanto iscritto all'albo professionale, non si capisce perchè uno storico dell'arte o un archeologo dei beni culturali non debbano essere inseriti nella stessa qualifica solo perchè non possono essere iscritti ad un albo professionale perchè esso non esiste per queste categorie: ciò anche in considerazione del fatto che è stato previsto, nei bandi di concorso dell'amministrazione dei beni culturali, un perfezionamento postuniversitario per queste categorie che svolgono funzioni altamente qualificate. Anche in questo caso si sarebbe dovuto intervenire diversamente e anche a questo proposito sono stati presentati degli emendamenti che non corrispondono però a quanto noi più correttamente avevamo proposto; si chiede infatti l'inserimento nella nona qualifica anche di categorie diverse da quelle previste dall'articolo 2 del decreto-legge in quanto l'iscrizione all'albo o il titolo professionale siano richiesti. Ma il problema è più ampio: non è quello di formalizzare una qualità professionale, ma di prendere in considerazione funzioni realmente svolte e il fatto che determinate categorie di tecnici svolgono tali funzioni a prescindere da un titolo formale. Questi ultimi hanno comunque una qualificazione derivata dal lavoro svolto e dall'aver preso parte ad un corso di qualificazione – di almeno un anno – postuniversitario. Quindi, non si tratta di immettere nuovo personale, in modo massiccio e senza garanzie, nella nona qualifica. Proporre tali modifiche mediante emendamenti è difficile soprattutto in presenza degli emendamenti proposti dai Gruppi di maggioranza.

Riteniamo che sia necessario riflettere di più su questi problemi. Ed è grave che, dopo tante settimane di incuria, il Governo insista per la conversione in legge di questo decreto a pochi giorni dalla sua scadenza.

Onorevoli senatori, ci troviamo di fronte a queste difficoltà e al groviglio delle questioni giuridiche ed istituzionali che ci si pongono si aggiunge un ulteriore elemento: dovremmo far fronte anche alle sperequazioni che vengono avanti nel merito del decreto-legge. Il comportamento che ha tenuto il Governo è grave. Il provvedimento al nostro esame si presenta anomalo e addirittura lesivo della sfera giuridica individuale, sotto il profilo dell'articolo 113 della Costituzione. Infatti, tale provvedimento assume il contenuto di un atto che doveva essere emanato sul piano amministrativo, in attuazione di una legge generale, quella cioè sul pubblico impiego. Invece tale provvedimento ha assunto la forma di una legge. Pertanto, si pone una serie di problematiche ed abbiamo di fronte una serie di questioni che non meritano il nostro sostegno. Certamente siamo consapevoli che non possiamo votare contro una «coda contrattuale» – come oggi si dice – cioè una normativa che discende da un accordo contrattuale con i sindacati. Per questo motivo in Commissione si era valutata la possibilità, su suggerimento del rappresentante del Governo, di impegnarci a rivedere queste materie, segnatamente quelle che riguardano le carriere ad esaurimento ed i tecnici professionali, con un provvedimento che sarebbe stato garantito dal fatto che

la disciplina rimaneva incompleta. Si pensava che il fatto di non definire tutta la materia oggetto del decreto-legge potesse garantire che sarebbe stato ripreso in considerazione questo argomento. Onorevoli senatori, questa strada non la ostacoliamo per principio. Quando le matasse si complicano, è difficile rimettere a posto le cose con meccanismi ancora più complicati, che rischiano di fare più male che bene. In tali condizioni si presenta proprio tale rischio. Comunque, si potrebbe anche ragionare diversamente; si potrebbe dire che l'obbligo ad intervenire su queste materie discende dal fatto che il provvedimento di per se stesso è incompleto, prescindendo dal problema dell'articolo 3. Quindi, anche se non venisse soppresso l'articolo 3, rimarrebbe il fatto che il provvedimento ha bisogno di altri interventi legislativi, se non altro sotto il profilo del finanziamento dei corsi di riqualificazione. In questo modo il Parlamento deve di nuovo intervenire ed in qualche maniera occorre preventivamente un'intesa con le organizzazioni sindacali. Allora, onorevoli senatori, si può scegliere tra queste due strade: quella, come era stato valutato nell'ambito della Commissione, di lasciare incompleta la disciplina per impegnarci a provvedere, oppure quella, più rigorosa (che, riflettendoci, è più corretta) di non aggiungere anomalia ad anomalia secondo una strada singolare, quella cioè di amputare una legge solamente perchè dobbiamo impegnarci a provvedere di nuovo. Dobbiamo riconoscere che questa legge, per essere attuata, ha bisogno, sotto taluni aspetti, di norme di finanziamento, di una legge di spesa e forse anche di norme organizzatorie in ordine ai corsi. Proprio su questi aspetti della materia dovremmo reintervenire ed allora, piuttosto che mutilare il decreto, vale la pena di rimandare ad una determinazione legislativa più attenta la materia che oggi rischiamo di mal disegnare e di mal disciplinare sotto l'impulso della scadenza del decreto stesso.

Signor Presidente, mi scuso se non sono riuscito ad essere chiaro in una materia così difficile e complessa. Se guardiamo ai rilievi della Corte dei conti e alle motivazioni da essa addotte per giustificare il rifiuto del visto, tocchiamo una questione di grande portata concernente il criterio di ripartizione delle competenze normative tra legge e contratti nel pubblico impiego. È una materia sulla quale bisognerà intervenire e sulla quale il Parlamento non può rimanere insensibile o agnostico.

Sul problema che stiamo affrontando abbiamo delle proposte da avanzare e speriamo che altri Gruppi facciano lo stesso. Le abbiamo introdotte nella proposta di legge sulla regolamentazione dello sciopero, dove, per dare garanzie e certezza alla contrattazione, abbiamo formulato l'ipotesi di un nuovo tipo di intervento, cooperativo ed ausiliario, della Corte dei conti per quanto riguarda i decreti del Presidente della Repubblica che recepiscono gli accordi sindacali. Certamente non possono contemporaneamente sopravvivere da una parte un ordinamento previgente relativo ai controlli sugli atti amministrativi e dall'altra la nuova disciplina sulla contrattazione che prevede che i contratti divengano esecutivi attraverso un decreto del Presidente della Repubblica. Si tratta di due aspetti che non sono stati tra loro armonizzati sul terreno normativo ed istituzionale. Occorrevano invece una diversa assunzione di responsabilità ed una differente condotta da parte del Governo.

Per questi motivi non ci sentiamo di votare a favore del provvedimento al nostro esame; riteniamo tuttavia che in qualche modo debba essere onorato l'impegno assunto con i sindacati. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poichè il ministro Santuz ha fatto sapere alla Presidenza di avere degli impegni improrogabili da soddisfare, do subito la parola al rappresentante del Governo.

SANTUZ, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* Signor Presidente, prendo la parola per esprimere il punto di vista mio personale e del Governo su un argomento tanto importante qual è quello trattato dal decreto-legge al nostro esame. Desidero fare una brevissima cronistoria per permettere di capire meglio le ragioni per le quali oggi stiamo discutendo la materia nei termini emersi durante questo dibattito.

Ci troviamo ad affrontare per una parte la conclusione della stagione contrattuale trascorsa, l'ultimo triennio, che ha lasciato aperta la questione relativa all'applicazione del nono livello in seguito alla non registrazione, al rifiuto assoluto, da parte della Corte dei conti. Non mi dilungherò sui motivi e sui modi con i quali dovremmo procedere, per evitare di portare nelle Aule parlamentari una parte dei contratti sottoscritti tra organizzazioni sindacali e Governo. Per altra parte ci siamo trovati a dover affrontare altre questioni che non sono attinenti ai contratti sottoscritti, ma che sono emerse dal confronto parlamentare con la particolare sottolineatura di questioni relative a dipendenti appartenenti a ruoli ad esaurimento e ad altri in possesso di titoli professionali impegnati in attività tecnico-professionali. Sono questioni effettive, reali, che già nella passata discussione, sulla prima edizione del decreto, hanno trovato l'attenzione del Governo: esso, volendo muoversi in modo razionale (in una materia talvolta complessa su cui a mio modo di vedere gli interventi legislativi devono essere particolarmente oculati), e volendo altresì avere di fronte un quadro completo per evitare eventuali nuove difficoltà applicative o nuovi stati d'animo negativi, si era riservato di esaminare globalmente tutta la materia emersa sia nel dibattito presso la Commissione affari costituzionali, sia in Aula e per presentare quindi un disegno di legge. Il Governo ha compiuto questo atto e ha iniziato la discussione in uno degli ultimi Consigli dei ministri dove è sta avanzata una serie di suggerimenti, che sarebbero stati recepiti dal sottoscritto e inseriti in modo organico nel testo del disegno di legge complessivo, se non ci fosse stata la crisi di Governo, che ha indotto necessariamente ad accantonare la predisposizione del disegno di legge. Oggi ci ritroviamo a riproporre lo stesso decreto, con l'impegno – che molto tranquillamente sento di poter riaffermare in quest'Aula – di predisporre un disegno di legge organico che tenga presente questi ed altri elementi emersi nel corso del dibattito: a questo proposito il Governo è anche disposto ad accettare un ordine del giorno che lo impegni in tal senso.

Ricordo che si trova in avanzata fase di elaborazione anche il disegno di legge sulla riorganizzazione della dirigenza nello Stato, per cui – non volendo precostituire eventuali elementi di difficoltà anche alla predisposizione di questo disegno di legge – il Governo chiede all'Aula di approvare il decreto-legge nel testo originario.

Il Governo non ha nulla in contrario a considerare il testo licenziato dal Consiglio dei ministri nella sua interezza, incluso l'articolo 3 che, se l'Assemblea intendesse stralciare così come stamane ha fatto la 1ª Commissione, potrebbe essere compreso in un altro provvedimento insieme a norme che affrontino il problema della spesa dell'organizzazione dei corsi: quindi, solo per l'articolo 3, mi rimetto all'Aula.

Chiedo pertanto all'Assemblea l'approvazione o del testo presentato dal Governo nella sua interezza, o di quello uscito dalla Commissione affari costituzionali, assicurando con molta tranquillità che sarà varato un disegno di legge completo che valuti tutti gli aspetti emersi, tra i quali – aggiungo – vi sono anche il rapporto tra la contrattazione e la legge-quadro.

In questo modo, alla vigilia della nuova stagione contrattuale che inizierà tra breve, avremo chiuso la parte relativa ai passati contratti con gli articoli 1 e 2, eventualmente lasciando inserito l'articolo 3 per quanto attiene alla legge n. 312, rimettendo – ed è un impegno che assumo ufficialmente qui – ad un successivo provvedimento tutti gli aspetti che sono stati sottolineati nella discussione e che il Governo ha perfettamente compreso, ma ai quali pensa di dare una soluzione il più possibile conferente a tutto il riordino della dirigenza.

Appellandomi quindi all'Assemblea del Senato perchè voglia concludere la coda dei contratti, prego di approvare il provvedimento in oggetto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, in realtà non so in che cosa si debba sostanziare la mia replica, essendosi da tutti condivisa l'impostazione costruttivamente critica che avevo tentato di esporre nella relazione orale introduttiva.

Nessuno ha negato e nessuno nega la natura di coda contrattuale del provvedimento, così come ci è stato presentato dal Governo; nessuno ha negato o nega le numerose incongruenze che questo provvedimento contiene, in relazione ad una serie di altre legittime aspettative o di altri diritti che potrebbero addirittura essere conculcati, rimandando la loro sanatoria ad un successivo provvedimento che la Commissione aveva ritenuto dovesse procedere di concerto con la conversione di questo decreto-legge.

Per iniziativa del Governo si è qui tornati al ripristino – modificando in questo modo l'atteggiamento tenuto in Commissione – dell'articolo 3, il quale contiene delle disposizioni transitorie per l'accesso ai profili professionali del personale dei Ministeri.

Ritengo che questo ripristino sia, in fondo, sostanzialmente esatto, serva a facilitare l'attuazione degli articoli 1 e 2 del provvedimento al nostro esame e, in un certo senso, garantisca anche successive norme di integrazione e di miglioramento del provvedimento stesso.

È indiscutibile che questo modo di legiferare crei disturbo e preoccupazioni, perchè siamo portati per varie ragioni, più politiche che giuridiche, a dare il nostro assenso ad un provvedimento della cui puntualità rispetto all'ordinamento complessivo non siamo convinti.

Quindi, non posso che rimettermi alla relazione introduttiva, auspicando che il Parlamento e il Governo, sempre di meno attraverso l'emanazione di decreti-legge, legiferino in una maniera migliore, diversa e più corretta rispetto alla esigenza di servire una comunità ed interpretandone i diritti. Infatti, questo provvedimento turba alcune categorie, ne conculca alcuni diritti, è confusionario rispetto al problema dei tecnici professionali e non risponde alla necessità di omogeneizzazione tra i vari comparti del pubblico impiego.

L'unica ragione che determina a sollecitare il voto favorevole è che gli articoli 1 e 2 sono parte di un accordo che la Corte dei conti non ha ritenuto

potersi consacrare e perfezionare attraverso un decreto del Presidente della Repubblica. Attraverso questa sanatoria, si consentirà l'apertura di ulteriori trattative per un migliore accordo triennale, che garantisca anche un maggior rispetto del principio, contenuto nella legge-quadro sul pubblico impiego, circa l'utilizzazione dei contratti per andare incontro alle problematiche e alle questioni aperte dei dipendenti dello Stato.

Con queste considerazioni e con queste valutazioni, salvo un esame più approfondito allorquando saranno presentati gli emendamenti – se ciò si verificherà, se saranno mantenuti e se su di essi si dovrà votare – mi rimetto a quanto questa mattina ha deciso la 1ª Commissione permanente, circa un sostegno al decreto-legge e alla sua conversione in legge, valutando anche in termini positivi la proposta fatta dal Governo per il ripristino dell'articolo 3 che, in seguito ad una tacita proposta dell'Esecutivo, questa mattina invece veniva soppresso con emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento, sugli emendamenti presentati.

FERRAGUTI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti al decreto-legge 26 febbraio 1988, n. 46, trasmessi ai sensi dell'articolo 100, settimo comma, del Regolamento del Senato, ribadisce il parere contrario già espresso nel corso dell'esame svoltosi in sede di Sottocommissione sugli emendamenti 1.1, 1.3, 1.2 e 2.1.

Quanto agli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, di identico tenore, la Commissione, non si oppone al loro ulteriore corso, pur sottolineando l'eventualità che, in prospettiva, alla attribuzione delle funzioni superiori possa seguire la richiesta di un adeguamento anche retributivo, con effetti negativi sulla finanza pubblica.

Quanto poi all'emendamento 1.0.1, relativo al trattenimento in servizio, la Commissione ribadisce l'orientamento sfavorevole già espresso facendo peraltro presente che tale orientamento di segno contrario è stato motivato, oltre che dalle implicazioni finanziarie della proposta emendativa, in primo luogo dalla opportunità di affrontare questa questione non nell'ambito dell'esame del presente provvedimento, ma nella sede di una disciplina più organica della materia.

Quanto poi all'emendamento 3.1 della Commissione, soppressivo dell'intero articolo 3, non sembra, ad un primo esame, rilevare sotto i profili di competenza della Commissione bilancio».

PRESIDENTE. Dopo aver ascoltato il parere della Commisione bilancio, passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 febbraio 1988, n. 46, recante provvedimenti urgenti in materia di pubblico impiego.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 537.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

(Primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dipendente dai Ministeri)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati, anche in soprannumero, a decorrere dal 1° gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonchè il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianità di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi.

2. Nella nona qualifica sono, altresì, inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attività.

3. Sono inoltre inquadrati nella nona qualifica i direttori, appartenenti all'ex carriera direttiva, preposti ad uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimento non riservati a qualifiche dirigenziali, con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni, il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato in ruolo in applicazione del combinato disposto degli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attività, nonchè il personale dell'ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla nona qualifica.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «direttore di sezione o equiparata», *inserire le seguenti:* «, nonchè il personale che aveva maturato l'anzianità per essere ammesso allo scrutinio di promozione a direttore di sezione nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1980, ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077».

1.3 MALAGODI, FASSINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nella nona qualifica sono, altresì, inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attività

tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale. Qualora tale titolo per l'abilitazione all'esercizio della professione non sia stato richiesto per la partecipazione al concorso suddetto, per l'inquadramento nella nona qualifica è richiesto almeno un anno di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attività professionale, salvo che lo stesso titolo sia stato intanto conseguito».

1.1 GUZZETTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«*3-bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale dell'*ex* carriera direttiva amministrativa delle Università che, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva almeno la qualifica di direttore di sezione».

1.2 GUIZZI, PIERRI, INNAMORATO

Avverto che l'emendamento 1.3 è stato ritirato. I presentatori degli altri emendamenti intendono mantenerli?

GUZZETTI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.1.

ACONE. Signor Presidente, stante l'assenza dei presentatori, faccio mio l'emendamento 1.2 e lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

(*Primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dipendente dalle Aziende e dalle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo*)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 54, 55 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati, anche in soprannumero, a decorrere dal 1° gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonchè il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianità di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi.

2. Nella nona qualifica sono, altresì, inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, nonchè il personale tecnico laureato, inquadrato nei ruoli ove è richiesta l'abilitazione professionale suddetta, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attività.

3. Inoltre sono inquadrati nella nona qualifica i direttori ed i vice dirigenti di ottava qualifica o categoria appartenenti all'ex carriera direttiva, preposti ad uffici, istituti, stabilimenti non riservati a qualifiche dirigenziali o addetti a servizi di particolare rilevanza, con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni, il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato in ruolo in applicazione del combinato disposto degli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attività, nonchè il personale dell'ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla nona qualifica.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nella nona qualifica sono, altresì, inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale. Qualora tale titolo per l'abilitazione all'esercizio della professione non sia stato richiesto per la partecipazione al concorso suddetto, per l'inquadramento nella nona qualifica è richiesto almeno un anno di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attività professionale, salvo che lo stesso titolo sia stato intanto conseguito».

2.1 GUZZETTI

Invito il presentatore ad illustrarlo.

GUZZETTI. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti, di identico contenuto, volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2:

Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:

«Art. 2-*bis*.

1. I funzionari che rivestono le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparate dei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive integrazioni e modificazioni, svolgono al centro e in periferia le funzioni di vice consigliere ministeriale di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonchè compiti di studio, di ricerca ed attività ispettive di cui agli articoli 11 e 12 del citato decreto, compiti eventualmente delegati ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto o altre funzioni di pari rilevanza».

2.0.1 PONTONE

«Art. 2-*bis*.

1. I funzionari che rivestono le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparate dei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive integrazioni e modificazioni, svolgono al centro e in periferia le funzioni di vice consigliere ministeriale di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonchè compiti di studio, di ricerca ed attività ispettive di cui agli articoli 11 e 12 del citato decreto, compiti eventualmente delegati ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto o altre funzioni di pari rilevanza».

2.0.2 LOMBARDI, PIERRI

Invito i presentatori ad illustrarli.

PONTONE. Signor Presidente, sono meravigliato e sconcertato di fronte alla posizione che hanno assunto tanti Gruppi, i quali, dopo aver presentato degli emendamenti, li hanno poi ritirati. Delle due l'una: o gli emendamenti non erano giusti quando sono stati presentati e quindi bene avrebbero fatto a non presentarli, o è ingiusto ritirarli e quindi bene avrebbero fatto a non ritirarli. È strano che lo stesso Governo in sede di Commissione proponga la soppressione dell'articolo 3 e poi in Aula inviti al ritiro dell'emendamento.

È necessario chiarire un aspetto. Mentre si dice da parte di qualcuno che sono stati presentati degli emendamenti a copia fotostatica che corrispondono a precise aspettative di funzionari dello Stato, non si dice che il Governo e gli altri Gruppi sono stati favorevoli al ritiro dell'emendamento soppressivo dell'articolo 3 perchè alcune categorie o alcuni sindacati (diciamo la verità, visto che anche quelle sono copie fotostatiche) hanno dato l'ordine di ritirare l'emendamento e di mantenere il decreto così come è stato presentato. Si parla di interessi di categoria ma, non sono, in questo caso, i sindacati delle *lobbies* di cui si accettano o si subiscono le pressioni? Anche queste sono pressioni! Non sono sacrosante le pressioni di quei dipendenti dello Stato che, per quanto riguarda l'emendamento in discussione, sono circa 5.000? Queste sono pressioni mentre quelle che fanno i sindacati sono qualche cosa di diverso, di migliore. Si tratta di diritti che vanno rispettati in un modo o nell'altro, per le une o per le altre categorie.

Come nasce l'emendamento relativo alla attribuzione delle funzioni al personale delle qualifiche e dei ruoli ad esaurimento? Nasce dalla fantasia di qualcuno o da necessità e spirito di giustizia? Nasce proprio da questi ultimi, per andare incontro alle esigenze dei dipendenti dello Stato che fanno il loro dovere e che hanno visto riconosciuto questo loro diritto da un parere del Consiglio di Stato, il quale, nell'adunanza della Commissione speciale del 12 dicembre 1983, rispondendo ad un quesito della Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento pubblica istruzione, quesito concernente l'interpretazione dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, circa l'individuazione dell'organo competente a compilare il rapporto informativo per le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparato, ha concluso (non darò lettura dell'intero parere, poichè è a conoscenza di tutti i senatori componenti della Commissione): «Sembra quindi di poter affermare che lo *status* degli

appartenenti ai ruoli ad esaurimento di cui si tratta presenta elementi di corrispondenza a quello dei dirigenti, come appare confermato dagli articoli 61, 62 e 63 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, concernenti l'anzianità ed il trattamento economico e pensionistico».

Se il Consiglio di Stato ha riconosciuto la giustezza dei diritti di questi dipendenti dello Stato, non si vede perchè questo emendamento non possa essere accolto, proprio nel momento in cui approviamo questo decreto-legge che è, come è stato confermato più volte, anomalo; non si vede perchè questi dipendenti non possano vedere riconosciuto questo loro diritto. Si tratta di funzionari che si sacrificano e che si vedono preclusa la carriera perchè l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, ha conferito alla nona qualifica elevate funzioni di sostituzione dei dirigenti e di reggenza degli uffici di livello dirigenziale, esaurendo in tal modo ogni residuo spazio funzionale prima esistente tra le qualifiche contrattualizzate ed il primo livello di dirigenza.

Questa norma ha riproposto con evidenza la paradossale questione dell'assoluta carenza di compiti e funzioni del personale dei ruoli ad esaurimento. È necessario, quindi, fare giustizia per questi dirigenti dello Stato che, attraverso il parere del Consiglio di Stato, hanno visto riconosciuti i loro diritti.

Chiedo, pertanto, all'Assemblea, per un senso di giustizia nei confronti di tali dipendenti dello Stato, di voler approvare l'emendamento da me proposto.

LOMBARDI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, l'emendamento che ho l'onore di illustrare trae origine dal fatto che con l'istituzione della nona qualifica funzionale, di cui al decreto-legge del quale stiamo discutendo, è emerso il problema dell'identità funzionale da assicurare al personale dei ruoli ad esaurimento.

I colleghi sanno che l'istituzione di quei ruoli rispose a suo tempo ad una esigenza direttamente collegata all'istituzione della carriera dirigenziale, nelle cui qualifiche non potè transitare tutto il personale che anteriormente al decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 rivestiva la qualifica di direttore di divisione e di ispettore generale, rispettivamente corrispondenti alle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore.

Pertanto, la connotazione originaria dei ruoli ad esaurimento obbediva proprio ad una situazione contingente in vista del completo riassorbimento del personale in essi inquadrato.

Con la istituzione della nona qualifica funzionale, al personale da inquadrare in tale qualifica vengono conferite funzioni di sostituzione e di reggenza dell'ufficio in caso di assenza del dirigente ivi preposto, oltre che attribuzioni specificamente dettagliate nelle norme che riguardano tale qualifica. Ma tali funzioni sono quelle che di fatto vengono esercitate dal personale degli attuali ruoli ad esaurimento, il quale, quindi, se non si provvedesse a definire legislativamente la sua identità funzionale, finirebbe con il trovarsi subordinato al personale da inquadrare nella nona qualifica funzionale. Eppure, al personale dei ruoli ad esaurimento il Consiglio di Stato - lo ricordava poc'anzi il senatore Pontone - nel parere reso dall'adunanza della Commissione speciale per il pubblico impiego del 12 dicembre 1983, riconosceva uno *status* che - così si legge - «presenta elementi di corrispondenza a quello dei dirigenti».

Per queste ragioni, considerato che l'entità del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento è di circa 5.000 unità, alle quali è di fatto affidata la responsabilità di un gran numero di divisioni e di uffici periferici dell'amministrazione dello Stato privi di titolare (nella sola amministrazione finanziaria i predetti funzionari sono oltre 2.000), era emersa nel dibattito parlamentare - relativo alla conversione del decreto-legge che precedeva quello reiterato di cui si discute - la proposta, contenuta in numerosi emendamenti di tutte le parti politiche, di definire le funzioni dei predetti funzionari in modo da armonizzare la loro posizione con quella dei colleghi che saranno inquadrati nella nona qualifica funzionale.

Quell'esigenza ha trovato il Governo tanto concorde che, a quanto riferito questa mattina in Commissione e poco fa in questa Aula dal ministro della funzione pubblica, onorevole Santuz, lo stesso ha presentato in Consiglio dei ministri un disegno di legge soppressivo dei ruoli ad esaurimento, con il quale si definiscono le funzioni del personale che vi appartiene in modo sostanzialmente identico a quanto previsto dall'emendamento che sto illustrando. Questo emendamento, che non comporta oneri finanziari e che già trovò il parere favorevole sia del Ministero del tesoro che della Commissione bilancio (quando venne esaminato in occasione del precedente decreto-legge, ed anche ora), tende a perseguire lo stesso scopo di quel disegno di legge governativo non sortito dal Consiglio dei ministri per via della crisi di Governo, oggi risolta. Non si tratta, quindi, come pure è stato sorprendentemente affermato, di voler risolvere un problema generale e delicato dell'assetto dell'amministrazione dello Stato con la «cultura dell'emendamento», quanto di supplire con un'iniziativa parlamentare, che mi sembra largamente condivisa, alla mancanza, non dico di una cultura di governo e dell'amministrazione pubblica in particolare, ma certamente di possibilità pratiche di provvedere: così si esercita allora una iniziativa che non contraddice, ma asseconda, quella che il Governo ci ha comunicato di avere già intrapreso.

Secondo le intese che erano intervenute, infatti, il decreto-legge reiterato avrebbe dovuto essere esaminato dal Parlamento insieme al disegno di legge soppressivo dei ruoli ad esaurimento, che pure il Governo aveva predisposto. In mancanza di tale disegno di legge, non si comprende perchè non potrebbe essere esaminato ed approvato l'emendamento o gli emendamenti che provvedono nello stesso senso.

Sappiamo, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, che i tempi tecnici per la conversione in legge di questo decreto-legge sono alquanto aleatori, e quindi un rinvio in Commissione della materia - per un esame più approfondito e sereno di quanto non abbia consentito la fretta di questa mattina, nella singolarità costituzionale del momento in cui avveniva l'esame e della stessa posizione del Ministro, transitato in quelle ore ad altro incarico (sono le ore 18,30 e c'è un nuovo Governo, onorevole Presidente; le sottopongo la questione dal punto di vista formale) - non dovrebbe che apparire una cosa sensata anche dopo quanto ha affermato in sede di replica, con grande sensibilità, il relatore, senatore Murmura. Quella che va salvaguardata comunque, prima di ogni altra, è la necessità di dare spazio ad esigenze reali, di non legiferare nella ingiustizia e di non aggiungere altre ragioni di depotenziamento della Pubblica amministrazione.

Non si tratta di difendere interessi corporativi fra i tanti che, anche di recente, hanno trovato tutela in quest'Aula, forse perchè più autorevolmente

sostenuti, ma di rendere un servizio alla efficienza dell'amministrazione dello Stato e quindi di servire un preminente interesse generale.

In ogni caso, raccomando agli onorevoli colleghi di volere approvare l'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, il relatore, rappresentando la Commissione non può che aderire, pur facendo violenza alla propria coscienza, al parere espresso stamane dalla Commissione attraverso il voto: perciò non può essere favorevole agli emendamenti, pur condividendo i problemi sottolineati dai senatori Pontone e Lombardi.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo, già espresso dal ministro Santuz, è contrario agli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Pontone, identico all'emendamento 2.0.2, presentato dai senatori Lombardi e Pierri.

Non è approvato.

Presidenza del presidente SPADOLINI

Governo, annunzio di accettazione delle dimissioni del Governo Goria e composizione del Governo De Mita

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri mi ha inviato la seguente lettera:

Roma, 13 aprile 1988

«Onorevole Presidente,

ho l'onore di informarla che il Presidente della Repubblica, con decreti in data 13 aprile 1988, ha accettato le dimissioni rassegnategli in data 11 marzo 1988 dal Gabinetto presieduto dall'onorevole Giovanni Goria ed ha altresì accettato le dimissioni dei Sottosegretari di Stato.

Con decreto in pari data il Presidente della Repubblica, avendo io accettato l'incarico di comporre il Ministero conferitomi il 16 marzo 1988, mi ha nominato Presidente del Consiglio dei ministri.

Con l'ulteriore decreto, sempre di pari data, il Presidente della Repubblica, su mia proposta, ha nominato:

l'onorevole dottor Gianni DE MICHELIS, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio, Vice Presidente del Consiglio dei ministri;

l'onorevole avvocato Remo GASPARI, deputato al Parlamento, Ministro

senza portafoglio, con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

l'onorevole dottor Vito LATTANZIO, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio;

l'onorevole avvocato Rosa JERVOLINO RUSSO, senatore della Repubblica, Ministro senza portafoglio;

l'onorevole professor Sergio MATTARELLA, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio;

l'onorevole Carlo TOGNOLI, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio;

il professor Antonio LA PERGOLA, Ministro senza portafoglio;

il professor Antonio RUBERTI, Ministro senza portafoglio;

l'onorevole dottor Paolo CIRINO POMICINO, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio;

il consigliere Antonio MACCANICO, Ministro senza portafoglio;

l'onorevole dottor Giulio ANDREOTTI, deputato al Parlamento, Ministro degli affari esteri;

l'onorevole avvocato professor Antonio GAVA, deputato al Parlamento, Ministro dell'interno;

l'avvocato professor Giuliano VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia;

l'onorevole professor Amintore FANFANI, senatore della Repubblica, Ministro del bilancio e della programmazione economica;

l'onorevole dottor Emilio COLOMBO, deputato al Parlamento, Ministro delle finanze;

l'onorevole professor Giuliano AMATO, deputato al Parlamento, Ministro del tesoro;

l'onorevole dottor Valerio ZANONE, deputato al Parlamento, Ministro della difesa;

l'onorevole professor Giovanni GALLONI, deputato al Parlamento, Ministro della pubblica istruzione;

il dottor Enrico FERRI, Ministro dei lavori pubblici;

l'onorevole avvocato Calogero MANNINO, deputato al Parlamento, Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

l'onorevole dottor Giorgio SANTUZ, deputato al Parlamento, Ministro dei trasporti;

l'onorevole dottor Oscar MAMMÌ, deputato al Parlamento, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

l'onorevole dottor Adolfo BATTAGLIA, deputato al Parlamento, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

l'onorevole dottor Salvatore FORMICA, deputato al Parlamento, Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

l'Ambasciatore dottor Renato RUGGIERO, Ministro del commercio con l'estero;

l'onorevole dottor Giovanni PRANDINI, senatore della Repubblica, Ministro della marina mercantile;

l'onorevole avvocato Carlo FRACANZANI, deputato al Parlamento, Ministro delle partecipazioni statali;

l'onorevole Carlo DONAT-CATTIN, senatore della Repubblica, Ministro della sanità;

il dottor Franco CARRARO, Ministro del turismo e dello spettacolo;

l'onorevole dottor Vincenza BONO PARRINO, senatore della Repubblica, Ministro per i beni culturali e ambientali;

l'onorevole professor Giorgio RUFFOLO, senatore della Repubblica, Ministro dell'ambiente.

CIRIACO DE MITA».

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Presidente del Consiglio dei ministri ha comunicato la sua intenzione di presentarsi in Senato nella giornata di martedì 19 alle ore 18,30 per consegnare il testo delle sue comunicazioni che avverranno - presumo - alle ore 17 a Montecitorio. Il Senato è pertanto convocato nella giornata e nell'ora sopra indicata.

Nel corso della prossima settimana, nella seduta di mercoledì 20, alle ore 17, il Senato dovrà riunirsi per l'esame dei presupposti di costituzionalità del disegno di legge di conversione del decreto-legge sull'autorizzazione per gli scarichi in mare nonchè per l'esame nel merito del disegno di legge di conversione del decreto-legge sulle avversità atmosferiche. Sarà poi la conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che intendo convocare per martedì alle ore 18,45, anche in relazione all'andamento del dibattito sulla fiducia presso l'altro ramo del Parlamento, ad indicare le modalità di svolgimento in Senato della discussione sulle comunicazioni del Governo.

Resta inteso che è previsione fondata e ragionevole in questo momento che in entrambi i rami del Parlamento si debba esaurire nella settimana prossima il dibattito sulla fiducia. Non sono in grado di dare notizie precise in materia ma dovrei ritenere che noi possiamo guardare al sabato come al termine della discussione in questo ramo del Parlamento e quindi assicurando il riposo festivo - che è un diritto costituzionale - ai senatori.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, possiamo riprendere l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 886.

PONTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, poichè il Governo che ha emanato il decreto-legge al nostro esame non è più in carica e c'è un altro Governo, presieduto da un altro Presidente del Consiglio dei ministri, con altri ministri e sottosegretari, ritengo che non si possa continuare la discussione di questo provvedimento e che si debba sospendere l'esame nell'attesa che eventualmente il nuovo Governo - qualora lo ritenga - riproponga il decreto-legge in una versione uguale o diversa.

PRESIDENTE. Senatore Pontone, la Presidenza si rende perfettamente conto della delicatezza e dell'importanza dell'osservazione da lei avanzata.

Desidero tuttavia farle presente che un decreto-legge resta in vigore sino alla scadenza costituzionale, e non si presenta alcun problema di ripresentazione per effetto della nomina del nuovo Governo. Pertanto, sino a che non siano decorsi i termini costituzionalmente stabiliti, resta all'esame del Parlamento il disegno di legge presentato per la sua conversione.

I precedenti non danno ragione alla sua tesi, ed il dibattito può proseguire anche perchè il Governo è regolarmente rappresentato dal sottosegretario Saporito che, secondo il decreto presidenziale di accettazione delle dimissioni, resterà in carica sino alla nomina del suo successore.

PONTONE. Questo decreto-legge è stato redatto dal presidente Goria, cioè da quel Governo con quei determinati ministri e non con quelli del Governo De Mita. È un Governo diverso. Ci troviamo in una posizione completamente diversa da quella esistente quando venne emanato il decreto-legge. Quindi, anche se vi sono dei precedenti che – come lei afferma ed io le credo – mi danno torto, chiedo che si sospenda la discussione del disegno di legge di conversione al nostro esame.

PRESIDENTE. Senatore Pontone, ci troviamo in sede di votazione e sul disegno di legge di conversione il Parlamento deve pronunciarsi entro i termini costituzionalmente previsti. Vi è un Sottosegretario che prosegue nella sua attività sino alla nomina del suo successore e pertanto la Presidenza ritiene che i lavori dell'Assemblea possano proseguire.

Passiamo dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

(*Disposizioni transitorie per l'accesso ai profili professionali del personale dei Ministeri*)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 28-*ter* del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, cessano di avere effetto con l'emanazione del primo provvedimento di ciascuna amministrazione statale di inquadramento del personale nei profili professionali in applicazione dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. Dalla data del provvedimento di cui al comma 1 e fino al completamento delle procedure di inquadramento del personale nei profili professionali in applicazione dell'articolo 4, nono e decimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, le amministrazioni statali non possono indire concorsi di reclutamento. Sono comunque fatte salve le assunzioni conseguenti all'espletamento di concorsi già indetti alla data di emanazione di provvedimenti di cui al comma 1, se consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

3. L'esclusione dalla partecipazione ai corsi di riqualificazione, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, trova applicazione soltanto

nei confronti degli impiegati che abbiano ottenuto, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, l'inquadramento in un profilo professionale di qualifica funzionale superiore. I corsi di riqualificazione precedono le prove selettive di cui al decimo comma del predetto articolo 4.

4. La prescrizione del termine di novanta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione alla prova selettiva, contenuta nel decimo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogata.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

3.1 LA COMMISSIONE

Senatore Murmura, mantiene l'emendamento?

MURMURA, *relatore*. Alla luce delle dichiarazioni del Governo, ritiro l'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Ricordo che il testo degli articoli 4 e 5 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 4.

(*Copertura finanziaria, corresponsione del trattamento economico provvisorio al personale inquadrato nella nona qualifica funzionale e termini per l'inquadramento*)

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, si provvede con i fondi compresi negli stanziamenti previsti, rispettivamente, per la copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e 18 maggio 1987, n. 269.

2. Per la corresponsione del trattamento economico al personale da inquadrare nella nona qualifica funzionale, ai sensi degli articoli 1 e 2, trova applicazione il disposto dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Gli inquadramenti devono avvenire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 5.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Prima di procedere alla votazione dell'articolo 1 del disegno di legge, chiedo al senatore Lombardi se intende mantenere il seguente emendamento, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Fino all'entrata in vigore della legge sulla dirigenza, i dirigenti generali possono, con deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro interessato, essere trattenuti in servizio, per esigenze del loro ufficio, fino al compimento del settantesimo anno di età. I predetti sono collocati in soprannumero al rispettivo ruolo organico.

2. L'eventuale maggiore spesa farà carico al bilancio ordinario della singola amministrazione».

1.0.1. LOMBARDI, PIERRI, INNAMORATO, GUIZZI, ACONE, PEZZULLO

LOMBARDI. Alla luce del parere contrario della 5ª Commissione, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, nel mio precedente intervento in discussione generale avevo preannunziato il voto favorevole del mio Gruppo perchè ritenevo che esso potesse sanare alcune situazioni che andavano sanate. Dopo la nomina dei ministri del nuovo Governo, ritengo che il decreto al nostro esame non possa essere convertito in legge: quindi modifico la mia precedente posizione e dichiaro il voto contrario del mio Gruppo. Esso infatti non serve a sanare delle situazioni, bensì soltanto delle apparenze perchè si tratta di un decreto inefficace e non più valido: ritengo quindi che non possa essere messo ai voti. Poichè però siamo chiamati a votarlo, il mio voto - ripeto - sarà contrario.

GUIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GUIZZI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, questa mattina vi è stata una discussione a dir poco vivace nella Commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica, discussione durante la quale è stata posta in evidenza una serie di problemi. Il Parlamento in questi giorni non era assediato da corporazioni e gli emendamenti dei quali si è discusso rappresentavano una realtà, dei problemi esistenti nella burocrazia dello Stato.

Il signor ministro della Repubblica, onorevole Santuz, ora passato ad altro Ministero, ha chiesto di ritirare gli emendamenti. Da parte di alcuni di noi ciò non è stato fatto ed il ministro Santuz, con uno spirito di mediazione che si addice al Governo, aveva proposto la stralcio dell'articolo 3 del decreto-legge: ciò dava una sorta di assicurazione a coloro i quali erano

interessati ad una soluzione legislativa, in quanto tale stralcio poteva essere foriero di sviluppi successivi.

Poichè mi onoro di stare in quest'Aula e poichè non voglio disonorarla, non voglio qualificare l'atteggiamento del ministro per la funzione pubblica, onorevole Santuz: rilevo soltanto che egli stamattina, con uno spirito serio di mediazione, aveva acconsentito a cancellare l'articolo 3 dal testo del decreto, per poi oggi pomeriggio cambiare opinione e sollecitare il ritiro dell'emendamento soppressivo presentato dalla Commissione.

Per questi motivi, anche se non so quale sarà l'atteggiamento del Gruppo socialista e dei pochi intimi presenti in quest'Aula, a titolo personale esprimo il mio voto contrario al disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Non è approvato.

ELIA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Interrogazioni e interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

FERRAGUTI, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di martedì 19 aprile 1988

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 19 aprile, alle ore 18,30, con il seguente ordine del giorno:

Consegna da parte del Presidente del Consiglio dei ministri del testo delle sue dichiarazioni.

La seduta è tolta (*ore 18,40*).

DOTT PIERO CALANDRA
Consigliere preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 98

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 9 aprile 1988, è stato presentato il seguente disegno di legge, approvato nella riunione del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 1988:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Colombo il 25 marzo 1987» (975).

In data 12 aprile 1988, è stato presentato il seguente disegno di legge, approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 6 novembre 1987:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica tedesca sullo statuto e le modalità di funzionamento dei Centri culturali, con Scambio di Lettere, firmato a Berlino il 10 luglio 1984» (978).

In data 7 aprile 1988 è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

ALIVERTI, BAIARDI e MANCIA. - «Disciplina della professione di mediatore» (974).

In data 11 aprile 1988, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

COVIELLO, EMO CAPODILISTA, DIANA, PINTO, NIEDDU, BOGGIO, SARTORI e PERUGINI. - «Modifica dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, recante: «Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonchè sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola» (977).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede deliberante:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione dei trasporti (CIPET)» (952), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 13ª Commissione;

- in sede referente:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 15 dello Statuto dell'Organizzazione mondiale del turismo (OMT), approvato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione nella VII sessione di Madrid, 22 settembre-1° ottobre 1987» (902), previo parere della 10ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

BERNARDI ed altri. - «Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nei trasporti (CIPET)» (877), previ pareri della 1ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª e della 13ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) *e 11ª* (Lavoro, previdenza sociale):

ANTONIAZZI ed altri. - «Norme in tema di azione per la repressione della condotta antisindacale, di accordi sindacali nel pubblico impiego e nei servizi pubblici e di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della persona. Istituzione dell'agenzia per le relazioni sindacali nei servizi pubblici» (957), previ pareri della 2ª, della 5ª, della 8ª, della 10ª, della 12ª e della 13ª Commissione.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in data 6 aprile 1988, sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Pinto, sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Bissi, per i reati di cui agli articoli 110, 112, n. 1, e 479 del codice penale e agli articoli 81 e 479 del codice penale (*Doc.* IV, n. 6);

dal senatore Filetti, sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Bissi, per il reato di cui agli articoli 110 e 440 del codice penale (*Doc.* IV, n. 8);

dal senatore Busseti, sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Bissi, per il reato di cui all'articolo 479 del codice penale (*Doc.* IV, n. 9);

dal senatore Taramelli, sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Ianniello, per i reati di cui agli articoli 416, 110, 81, 479, 482, 640, capoverso n. 1, del codice penale (*Doc.* IV, n. 19);

dal senatore Ferrara Maurizio, sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Meraviglia, per il reato di cui agli articoli 110, 423 e 449 del codice penale (*Doc.* IV, n. 20);

dal senatore Pinto, sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Nocchi, per il reato di cui agli articoli 81 capoverso e 328 del codice penale (*Doc.* IV, n. 21);

dal senatore Taramelli, sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Giacovazzo, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Doc.* IV, n. 22);

dal senatore Filetti, sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Petronio, per il reato di cui agli articoli 110 e 324 del codice penale (*Doc.* IV, n. 24);

dal senatore Ferrara Maurizio, sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Giacovazzo, per il reato di cui agli articoli 57 e 595, terzo comma, del codice penale (*Doc.* IV, n. 28);

dal senatore Lombardi, sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Pollice, per il reato di cui agli articoli 81, primo comma, e 341 del codice penale (*Doc.* IV, n. 29).

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in data 8 aprile 1988, il senatore Santini ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Bissi, per il reato di cui all'articolo 110 e 323 del codice penale (*Doc.* IV, n. 16).

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in data 12 aprile 1988, sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Casoli, sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Bissi, per il reato di cui all'articolo 17, lettera *b*), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (*Doc.* IV, n. 15);

dal senatore Pollice, sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Meraviglia, per il reato di cui agli articoli 110 e 324 del codice penale (*Doc.* IV, n. 18);

dal senatore Pollice, sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Casadei Lucchi, per la contravvenzione di cui agli articoli 18 e 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (*Doc.* IV, n. 27).

Governo, richiesta di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro della marina mercantile ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla

proposta di nomina del dottor Giorgio Bucchioni a presidente dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini di La Spezia (n. 21).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, è stata deferita alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ha trasmesso, con lettera in data 11 aprile 1988, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (elenco C), lo schema di decreto delegato per l'attuazione della direttiva n. 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (n. 24).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, detto schema è stato deferito alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 23 maggio 1988.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del dottor Marco Pietromarchi a membro del consiglio generale dell'Ente autonomo «Fiera del Levante», con sede in Bari.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 10ª Commissione permanente.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con lettera in data 5 aprile 1988, ai sensi dell'articolo 9, comma 19, della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno», ha trasmesso la relazione illustrativa, al 31 dicembre 1987, sulle agevolazioni concesse, sulle domande non ancora definite e su quelle non accolte.

Detta relazione sarà trasmessa – d'intesa col Presidente della Camera dei deputati – alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno.

I Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, con lettera in data 8 aprile 1988, hanno trasmesso la Relazione generale sulla situazione economica del paese per l'anno 1987 (*Doc.* XI, n. 1).

Detto documento sarà inviato alla 5ª Commissione permanente.

Il Ministro delle finanze, con lettera in data 9 aprile 1988, ha trasmesso copia di elaborati concernenti i risultati del gettito tributario di competenza (accertamenti provvisori) relativi al mese di febbraio 1988 ed al primo bimestre del 1988.

Detta documentazione sarà inviata alla 6ª Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri – per conto del Garante dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416 – con lettera in data 12 aprile

1988, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della citata legge, copia della comunicazione in data 30 marzo 1988, con relativi allegati, del Garante stesso.

Detta comunicazione sarà inviata alla 1ª Commissione permanente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 12 aprile 1988, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 24 marzo 1988 del Comitato per il programma navale previsto dalla legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente la costruzione e l'ammodernamento dei mezzi della Marina militare.

Il verbale anzidetto sarà inviato alla 4ª Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 7 aprile 1988, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 («Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»), nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata. Sentenza n. 396 del 24 marzo 1988 (*Doc.* VII, n. 57);

dell'articolo 7, ultimo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1642 («Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro»), nella parte in cui non prevede nei confronti dei fratelli e sorelle inabili e conviventi con l'iscritto agli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, il consolidamento della pensione di riversibilità alla morte del genitore del dante causa, al quale spettava per ultimo la pensione, alle condizioni previste dall'articolo 87, secondo comma, del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092. Sentenza n. 397 del 24 marzo 1988 (*Doc.* VII, n. 58);

dell'articolo unico della legge 7 maggio 1965, n. 459 («Disposizioni sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari, medici condotti e veterinari condotti»), nella parte in cui non prevede anche i sanitari comunali elencati nell'articolo unico della legge 26 dicembre 1962, n. 1751. Sentenza n. 398 del 24 marzo 1988 (*Doc.* VII, n. 59);

dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1982, n. 270 («Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente nella scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente»), nella parte in cui non prevede la riserva di posti nei concorsi magistrali, anche per gli insegnanti supplenti nella scuola popolare. Sentenza n. 399 del 24 marzo 1988 (*Doc.* VII, n. 60);

dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1980, n. 930 («Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo contabile del Corpo dei vigili del fuoco»), nella parte in cui

prevede per gli idonei di un concorso, bandito in virtù di una precedente legge, che il requisito dell'età debba essere posseduto alla data della nomina, anzichè alla data stabilita per la presentazione della domanda al concorso cui avevano partecipato. Sentenza n. 401 del 24 marzo 1988 (*Doc.* VII, n. 61);

dell'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 576 (Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica), nella parte in cui non prevede che i riconoscimenti di servizio ivi previsti operano anche nei confronti di coloro che, per qualsiasi motivo, siano cessati dal servizio nel periodo compreso tra il 1° luglio 1970 ed il 1° gennaio 1972. Sentenza n. 402 del 24 marzo 1988 (*Doc.* VII, n. 62);

dell'articolo 82, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), limitatamente alle parole «purchè la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità sia anteriore alla data di morte del dante causa». Sentenza n. 403 del 24 marzo 1988 (*Doc.* VII, n. 63);

dell'articolo 6, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente *more uxorio*; dell'articolo 6, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede che il coniuge separato di fatto succeda al conduttore, se tra i due si sia così convenuto; e dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del già convivente quando vi sia prole naturale. Sentenza n. 404 del 24 marzo 1988 (*Doc.* VII, n. 64);

dell'articolo 265 del regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 («Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie»), nel testo sostituito dall'articolo 8 della legge 6 giugno 1973, n. 341 («Norme in materia di personale delle ricevitorie del lotto»), nella parte in cui esclude dal diritto all'assegno alimentare, nella misura prevista dal quarto comma dello stesso articolo, il dipendente del servizio del lotto sospeso cautelarmente a seguito di ordine o di mandato di cattura. Sentenza n. 405 del 24 marzo 1988 (*Doc.* VII, n. 65);

dell'articolo 1 della legge 14 giugno 1974, n. 270 («Norme in materia di enfiteusi»), nella parte in cui non prevede che il valore di riferimento da esso prescelto per la determinazione del canone enfiteutico sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica. Sentenza n. 406 del 24 marzo 1988 (*Doc.* VII, n. 66).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 7 aprile 1988, ha altresì trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in

cancelleria, con la quale la Corte ha dichiarato illegittimità costituzionale:

della legge della regione Abruzzo approvata il 23 aprile 1980 e riapprovata il 15 aprile 1981 (Conti consuntivi degli organismi turistici. Applicazione dell'articolo 2, comma secondo, della legge 27 febbraio 1978, n. 43). Sentenza n. 400 del 24 marzo 1988.

Detta sentenza sarà inviata alle Commissioni permanenti 1ª e 10ª.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte sono pubblicate nel fascicolo n. 25.

Interpellanze

FOGU. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Per sapere se sia a conoscenza della proposta avanzata dalla giunta regionale della Sardegna per la costituzione di una società che rilevi la «Metallotecnica sarda» di Portovesme (Cagliari) dalla gestione straordinaria governativa *ex* legge Prodi, considerato:

che detta proposta contemplerebbe la compartecipazione con quote azionarie del 15 per cento cadauna della MCS-EFIM e della SFIRS (Società finanziaria industria regione Sardegna), unitamente a due società private, per la restante quota complessiva del 70 per cento;

che le dette società non godono della fiducia delle organizzazioni sindacali locali, non avendo presentato un credibile programma industriale e occupazionale per la «Metallotecnica sarda»;

che dalla proposta avanzata dalla giunta regionale sarda sono state incomprensibilmente escluse società private locali e regionali che pure hanno espresso, anche in forma ufficiale, disponibilità ad intervenire per il rilevamento della «Metallotecnica sarda»;

che la «Metallotecnica sarda» si trova compresa nella graduatoria A delle aziende che, secondo la legge Prodi, sono destinate ad essere assorbite dalla GEPI, così come da successiva delibera CIPI applicativa *ex* legge n. 452 del 1987 e che, per effetto di quanto sopra e in assenza di una diversa soluzione, i 411 lavoratori dovranno essere assunti dalla GEPI entro il 30 aprile 1988 e collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria;

che tale soluzione comporterebbe, di fatto, l'interruzione dell'attività di esercizio dell'azienda, con grave pregiudizio per una successiva ripresa;

si chiede inoltre al Ministro in indirizzo quali azioni intenda mettere in atto per definire una soluzione idonea ai seguenti fini:

favorire un progetto per la costruzione di una società che, entro il 30 aprile 1988, rilevi la «Metallotecnica sarda» dalla gestione straordinaria governativa, mantenendo come base le disponibilità già acquisite dalla MCS-EFIM e dalla SFIRS;

impegnare la GEPI ad un intervento contestuale di assunzione dei lavoratori e di compartecipazione con una propria quota azionaria alla costituenda società;

orientare la partecipazione delle azioni societarie dei quattro compartecipanti nella paritetica misura del 25 per cento cadauno;

predefinire una intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori per un graduale rientro, nel corso della continuità delle attività di esercizio, delle misure delle quote dei quattro compartecipanti, a favore dell'ingresso di società private locali interessate, o da interessare.

Nella preoccupazione che i tempi a disposizione possano rivelarsi insufficienti per la definizione di tale progetto, si chiede infine al Ministro se non ritenga opportuno un immediato intervento per prorogare, ai tempi fissati dalla legge n. 452 del 1987 e dalla delibera CIPI, la normativa della legge Prodi sino alla sua scadenza ordinaria, prevista al 30 giugno 1988.

(2-00127)

SCIVOLETTO, CROCETTA, GAMBINO, GRECO, VITALE. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso:

che si è determinata, in queste settimane, una situazione di estrema gravità e di grandi proporzioni che interessa il comparto serricolo delle province di Ragusa, Caltanissetta, Agrigento, Trapani e Siracusa, a causa della caduta verticale dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli sotto serra (i primaticci);

che i prezzi al mercato ortofrutticolo di Vittoria (Ragusa) nel periodo compreso fra la fine di marzo e i primi di aprile 1988 sono scesi, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, da 1200-1500 lire al chilogrammo a 250-500 lire per i pomodori e da 1500-2000 lire al chilogrammo a 600-800 lire per i peperoni e le melanzane;

che a causare questa situazione concorrono fondamentalemente due fattori:

1) il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 27 febbraio 1986 con il quale nei fatti è stato autorizzato l'accesso in Italia dei prodotti ortofrutticoli provenienti anche dai paesi extra comunitari;

2) la fase prolungata di temperature elevate nelle ultime settimane, che ha prodotto una maturazione anticipata, simultanea e concentrata di grandi quantità di primaticci;

che per questi prodotti sotto serra non sono utilizzabili gli interventi AIMA, in quanto il regolamento CEE n. 1995 del 1987 che disciplina gli interventi a favore dei prodotti sotto serra fa riferimento solo alla produzione compresa nel periodo luglio-novembre, cioè un periodo che riguarda altri paesi europei ed esclude l'Italia ed il Mezzogiorno, dove la serricoltura va in produzione nel periodo dicembre-giugno;

che in rapporto all'entità dei danni subiti dalle aziende contadine e dai produttori agricoli il malcontento e la tensione sono molto elevati, come dimostra l'imponente manifestazione svoltasi a Vittoria martedì 12 aprile 1988.

gli interpellanti chiedono di sapere:

se il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nel quadro di una politica di difesa delle ragioni e degli interessi dell'agricoltura italiana e meridionale, non intenda predisporre urgentemente, così come viene richiesto unitariamente dalle categorie interessate, un piano di interventi immediati che abbia come prime misure:

a) la sospensione immediata – anche limitata ad un periodo – del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 27 febbraio 1986, per

bloccare momentaneamente l'importazione di prodotti ortofrutticoli dai paesi extra comunitari;

b) la modifica del regolamento CEE n. 1995 del 1987 al fine di consentire gli interventi AIMA nel periodo dicembre-giugno a favore del comparto serricolo;

se, inoltre, in relazione alla specifica penalizzazione delle produzioni agricole siciliane, causata dall'enorme distanza che divide i luoghi di produzione dai mercati del Nord e degli altri paesi europei, non sia necessaria una modifica del decreto del Ministro dei lavori pubblici sulla circolazione dei TIR nei giorni festivi e domenicali, per consentire il trasporto di questi prodotti ortofrutticoli sotto serra, che sono particolarmente deteriorabili, anche nei giorni festivi e domenicali e consentire in questo modo ai produttori agricoli di collocare il loro prodotto sui mercati a partire dal lunedì;

se infine il Ministro dell'agricoltura e delle foreste possa accogliere la richiesta, già avanzata da alcuni parlamentari, di un incontro urgente con una delegazione rappresentativa delle forze politiche, sindacali, cooperativistiche e istituzionali interessate all'esame e alla soluzione della grave questione sopradescritta.

(2-00128)

POZZO, FILETTI, RASTRELLI, MISSERVILLE, GRADARI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* - Per conoscere:

quale sia il giudizio politico e morale e la posizione ufficiale degli interpellati, anche in relazione ai motivi che hanno determinato il clamoroso incidente del Cremlino l'8 aprile 1988, provocato dalle dichiarazioni di taluni esponenti politici italiani, che appaiono gravemente lesive della dignità nazionale e profondamente oltraggiose dell'onore e del sacrificio dei combattenti e dei caduti italiani in Russia;

quali siano le iniziative che il Ministro degli affari esteri ha inteso o intende adottare in ordine alla provocazione sovietica circa la questione dei caduti e dei dispersi italiani in Russia durante il secondo conflitto mondiale e il presunto eccidio di Leopoli;

in relazione all'importanza delle questioni, che possono avere come conseguenza gravi lesioni dell'onore nazionale, gli interpellanti chiedono che il Governo fornisca con urgenza al Senato della Repubblica tutti i necessari e doverosi elementi.

(2-00129)

Interrogazioni

MANCIA. - *Al Ministro della marina mercantile.* - In merito alla richiesta di modifica dell'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 249 del 1° giugno 1987, concernente la regolamentazione della pesca sportiva subacquea, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza:

che le associazioni «Komoras sub» di Ancona, «Ancona blu», «GG Sport», «Club subacqueo Jesi» e la Federazione italiana pesca sportiva - sezione provinciale di Ancona, hanno raccolto circa seimila firme di cittadini per ottenere l'abrogazione del decreto;

che la presidenza della giunta regionale e l'associazione sportiva della provincia di Ancona si sono associate a tale richiesta;

che fin dall'autunno dello scorso anno la capitaneria di porto di Ancona e la commissione consultiva per la pesca marittima hanno presentato richiesta di modifica;

che la zona del Conero, particolarmente ricca di mitili, è stata da sempre utilizzata oltre che dai pescatori professionali anche da quelli sportivi;

che le acque comprese tra il Passetto di Ancona, Sirolo e Numana sono state sempre giudicate «consentite» e pertanto non sussistono pericoli di carattere sanitario;

che la richiesta dei pescatori sportivi è di consentire un prelievo massimo di 5 chilogrammi di mitili a persona.

(3-00343)

ALBERTI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che la risoluzione CEE n. 830210 del 7 febbraio 1983 invita i paesi membri ad equiparare la durata del servizio civile sostitutivo a quella del servizio militare obbligatorio previsto nei rispettivi ordinamenti;

che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 164 del 1985, ha riconosciuto che il precetto di cui all'articolo 52, comma 1, riguardante la difesa della patria, «sacro dovere del cittadino», è correttamente adempiuto anche attraverso l'espletamento del servizio civile sostitutivo che dunque acquista indubbiamente una «pari dignità» rispetto al servizio militare obbligatorio;

che la legge 24 dicembre 1986, n. 958, ha disposto la graduale unificazione della ferma di leva, riducendo la ferma per la leva di mare da ventiquattro a dodici mesi;

che l'obiettore di coscienza Luigi Colosimo, ammesso a prestare il servizio civile in data 19 dicembre 1985 (ben quattordici mesi dopo la presentazione della domanda, nonostante i termini di cui all'articolo 6 della legge n. 772 del 1972), ha comunicato la propria decisione di «autoriduzione» della ferma con lettera inviata al Ministero della difesa in data 18 giugno 1987, e cioè diciotto mesi dopo l'inizio del servizio civile;

che conseguenza dell'atto di «disobbedienza civile» di Luigi Colosimo è stata la dichiarazione di decadenza dallo *status* di obiettore di coscienza (decreto ministeriale 28 ottobre 1987, n. 2206, confermato dal TAR del Lazio con l'ordinanza 15 febbraio 1988, n. 219), cui ha fatto seguito l'emissione della cartolina-precetto da parte della capitaneria di porto di Crotone, datata 12 gennaio 1988, n. 198;

che il TAR del Lazio, con la citata ordinanza, ha respinto la richiesta del Colosimo di rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la presunta illegittimità della legge n. 772 del 1972, in relazione agli articoli 3 e 52 della Costituzione ed alla legge 24 dicembre 1986, n. 958,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo intenda recepire le indicazioni di cui alla risoluzione CEE n. 830210 del 7 febbraio 1983;

se, nelle more di una organica e profonda riforma della legge n. 772 del 1972, il Governo intenda assumere l'iniziativa di una riduzione del servizio civile sostitutivo in conformità a quanto deciso con la legge 24 dicembre 1986, n. 958;

se, infine, il Ministro in indirizzo non ritenga sproporzionato e incongruo il provvedimento di decadenza dallo *status* di obiettore per quegli

obiettori che, dopo un lungo e proficuo servizio civile, hanno scelto la via estrema dell'«autoriduzione» in attesa della riforma da tutti auspicata.

(3-00344)

PECCHIOLI, TEDESCO TATÒ, GALEOTTI. - *Al Ministro dell'interno.* - Per conoscere se, in rapporto alla concessione della libertà provvisoria all'imputato Licio Gelli, siano state adottate efficaci e rigorose misure per garantire comunque, nel rispetto di quanto prescritto dalla legge, la reperibilità del Gelli, al fine di assicurare lo svolgimento di tutti gli atti processuali che lo vedono imputato.

(3-00345)

STRIK LIEVERS, CORLEONE, SPADACCIA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che in data 21 marzo 1988, durante un convegno tenuto nella sede della regione Piemonte e organizzato dal Partito radicale, dal Partito liberale italiano, dal Partito socialista italiano e dal Partito socialdemocratico italiano sulla storia dello Stato di Israele, vi sono state gravi manifestazioni di intolleranza anti-ebraica da parte di un gruppo di persone che hanno tentato, in parte riuscendovi, di impedire lo svolgimento del dibattito;

che in data 23 marzo 1988 si è svolta una manifestazione di circa 40 persone per più di 4 ore davanti alla libreria Luxemburg di Torino, volta ad impedire l'accesso alla libreria dei clienti, ad insultare i commessi ed i clienti che tentavano di entrare nel negozio, ad esporre cartelli con scritte oltraggiose, come «sporco sionista», contro il titolare della libreria, Angelo Pezzana, consigliere regionale del Piemonte e consigliere federale del Partito radicale, giungendo perfino a minacciare esplicitamente la distruzione del negozio tramite il lancio di una bomba e la stessa integrità fisica di Pezzana;

che insulti e minacce ad Angelo Pezzana e alla sua libreria negli ultimi mesi erano all'ordine del giorno e noti a tutti;

che infine, alle ore 1 di oggi, mercoledì 13 aprile 1988, è stata infranta la vetrina della libreria Luxemburg e lanciata una bomba che ha incendiato e distrutto metà della libreria, con danni ingentissimi, e solo il caso e il pronto intervento di un inquilino che stava rientrando ed ha avvertito immediatamente i pompieri e le forze dell'ordine ha impedito che la disgrazia avesse conseguenze ben più disastrose per l'intero edificio e per l'integrità fisica dei suoi abitanti,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali provvedimenti si intenda assumere per bloccare la spirale di violenza e di persecuzione nei confronti di Angelo Pezzana, della sua attività lavorativa e, più in generale, di coloro che assumono posizioni filo-ebraiche nella città di Torino e dovunque si manifestino;

quale valutazione il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno diano dell'ondata di intolleranza anti-ebraica che si sta diffondendo a Torino, in rapporto alla tutela della libertà di pensiero e dei principi di convivenza democratica su cui si fonda la nostra Repubblica.

(3-00346)

CORLEONE, SPADACCIA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* - Premesso:

che il Ministro della sanità ha emesso alla fine di febbraio una circolare, identificata con il numero 14, avente ad oggetto: «Infezione da HIV e sindromi ad essa correlate, misure di sorveglianza e controllo»;

che nella circolare si legge: «La codifica dei dati anagrafici del singolo soggetto deve essere tale da renderlo inconfondibile all'interno dell'indagine»,

i sottoscritti chiedono di sapere:

se l'intento della circolare non sia, nei fatti, quello di segnare su una scheda il nome e cognome, la data di nascita, l'indirizzo e il sesso di quelle persone che, all'esame del sangue, risultino sieropositivi, ed anche segnalare se si tratti di un cliente di prostitute/i, ex recluso, sposato, donatore di sangue e di sperma, eccetera;

se non ritengano i Ministri che la certezza della schedatura inibisca - invece di favorire - l'afflusso di persone ai centri di immunologia e renda ancora più difficoltoso il lavoro di prevenzione;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga che l'opposizione più volte e pubblicamente manifestata del professor Aiuti all'adozione di questo tipo di provvedimenti sia all'origine del suo allontanamento dalla commissione anti-AIDS.

(3-00347)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che la legge 5 agosto 1981, n. 416, e la legge 25 febbraio 1987, n. 67, hanno stabilito una serie di provvedimenti a favore dell'editoria, sia al fine di consentire il risanamento delle aziende editoriali sia, contemporaneamente, al fine di garantire la più ampia pluralità dell'informazione;

che per vigilare e garantire il corretto adempimento delle norme tendenti a limitare la concentrazione (prevista dalla legge n. 416) è stata potenziata la funzione del garante dell'editoria, individuato come istituto di controllo al di sopra delle parti, che riferisce al Parlamento, presentando semestralmente una relazione ai Presidenti delle Camere;

che è in corso, da parte di rilevanti gruppi editoriali, l'adozione di strategie editoriali e imprenditoriali, imperniate su alleanze e accordi di partecipazione a *pool* di testate giornalistiche, sia che appartengano ai medesimi gruppi sia a gruppi diversi;

che tali accordi sono finalizzati alla realizzazione di prodotti editoriali e di giornali, quotidiani, riviste e rotocalchi in molte parti uguali, sia nella veste grafica, sia a causa della utilizzazione di servizi identici distribuiti centralmente, sia a causa della riutilizzazione in alcune testate di servizi giornalistici originariamente predisposti e già pubblicati su altre testate;

che dette strategie, articolate attraverso la realizzazione delle cosiddette «sinergie» sono consentite e veicolate da sistemi editoriali tecnologicamente avanzati e che rendono possibile il collegamento fra più testate con velocità e potenza di trasmissione di dati e informazioni fino a poco tempo fa impensabili,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga possibile e probabile che per il tramite delle suesposte tecniche di collegamento e di collaborazione, ma in particolare per il tramite delle alleanze e delle strategie editoriali, come la creazione di *pool*, possa essere messo in discussione e violato il principio del pluralismo dell'informazione, che il Parlamento aveva inteso riaffermare e difendere anche con le leggi sopracitate:

se non si ritenga necessario introdurre una precisa normativa che regolamenti quel fenomeno di riorganizzazione editoriale, di definizione di accordi, strategie e tecniche che va sotto il nome di «sinergia», fenomeno che troppo spesso coincide con quello della concentrazione;

se non si ritenga infine di dover verificare per quali motivi la vertenza in atto per il rinnovo del contratto di lavoro dei giornalisti si trovi in una situazione di così rigida contrapposizione, e se cioè questo sia dovuto a rivendicazioni esagerate della categoria e all'irrigidimento dei giornalisti e delle loro organizzazioni, o se invece siano gli imprenditori ad aver assunto un atteggiamento teso alla intransigente difesa di interessi particolari;

se non si ritenga, quindi, sulla base delle considerazioni suespresse, di dover intervenire direttamente nella vertenza in atto, al fine di favorirne una conclusione rispettosa degli interessi delle parti e tutelante nel contempo della libertà e della autonomia della stampa e di chi opera nel mondo dell'editoria e, soprattutto, dei diritti ad una informazione completa ed obiettiva dei cittadini.

(4-01411)

PINNA. – *Al Ministro della marina mercantile.* – Premesso:

che pervengono notizie sempre più frequenti e circostanziate circa la gestione inadeguata da parte della società Tirrenia delle linee Genova-Arbatax-Cagliari e Civitavecchia-Arbatax-Cagliari e ritorno;

che i limiti riguarderebbero:

1) l'assegnazione nelle tratte Genova-Arbatax e Civitavecchia-Arbatax di un numero di posti per passeggeri e automobili inadeguato alla richiesta;

2) l'insufficiente informazione offerta ai passeggeri circa la possibilità di avvalersi dello scalo di Arbatax, ogniqualvolta non abbiano interesse a proseguire fino a Cagliari o a imbarcarsi in tale porto in uscita dalla Sardegna;

3) la tendenza dei traghetti della Tirrenia a «saltare» lo scalo di Arbatax quando le condizioni del mare non siano ottimali;

che l'insieme di tali comportamenti tenderebbe a scoraggiare l'utilizzo dello scalo di Arbatax, specie da parte dei turisti, e il raggiungimento via mare di un'area fra le più suggestive ma anche fra le meno collegate col resto dell'isola,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga di disporre l'accertamento puntuale delle modalità di svolgimento dei servizi di informazione e di prenotazione dei passeggeri, del livello di utilizzazione dei posti auto e passeggeri sulle suddette tratte e del livello di continuità del servizio nel porto di Arbatax.

(4-01412)

SIGNORI. – *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri.* – Premesso che il Governo italiano si era pronunciato chiaramente contro la fornitura di armi ai paesi belligeranti del Medio Oriente, l'interrogante chiede di sapere quali siano le sue valutazioni sulla recente scoperta di un carico di bombe in partenza per l'Iraq dall'aeroporto di Fiumicino.

(4-01413)

FABBRI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che, dei cinque posti previsti nella pianta organica del personale cui è affidata la custodia del castello di Torrechiara (Parma), attualmente ne sono coperti solo due; ciò impedisce di fatto l'apertura al pubblico, dovendosi necessariamente limitare l'accesso ai soli gruppi turistici organizzati e formati con orario ridotto;

che questa restrizione preclude la visita e la conoscenza del castello e dei beni culturali in esso contenuti a numerosissimi turisti, nell'ambito di un flusso di turismo sempre più intenso, che ha per meta la provincia di Parma la quale rapppresenta un polo agro-alimentare di interesse internazionale,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga di dover procedere con urgenza alla copertura dell'intero organico.

(4-01414)

BONO PARRINO, BISSI, DELL'OSSO, PAGANI. – *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri.* – Premesso che la notizia del blocco a Fiumicino di un carico di bombe anticarro diretto all'Iraq ha portato smarrimento nell'opinione pubblica e nelle forze politiche, gli interroganti chiedono di sapere quali siano le valutazioni del Governo sulla gravissima vicenda e quali misure si intenda assumere per evitare nel futuro qualsiasi fornitura di materiale bellico ai paesi in conflitto.

(4-01415)

BENASSI. – *Al Ministro delle partecipazioni statali.* – Premesso:

che nei programmi di riorganizzazione del settore impiantistico del Gruppo EFIM e, in particolare, dell'EFIM-Impianti, sarebbe previsto in modo non ancora sufficientemente precisato il ruolo produttivo dell'azienda «Reggiane-officine meccaniche italiane spa», con sede in Reggio Emilia;

che, in particolare, sembrerebbe profilarsi una esclusione della suddetta azienda dai programmi produttivi del settore ferroviario;

che in tal senso, invece, sembrerebbero orientarsi i programmi pluriennali di Aviofer, in corso di definizione;

che, ove si verificasse tale eventualità, si determinerebbe uno spreco di patrimonio, di esperienze, di tecnologie e di strutture produttive accumulate e installate dalla «Reggiane» in decenni di produzione ferroviaria, e si metterebbero a rischio le prospettive occupazionali di quote elevate di maestranza qualificata;

considerato che la produzione «impiantistica» è per altro economicamente compatibile e organizzativamente componibile per l'azienda con quella del «ferroviario», come avviene ora, pure nel contesto di una strategia di razionalizzazione e specializzazione delle diverse società del gruppo,

l'interrogante chiede di sapere;

a) se rispondano a verità le notizie menzionate in premessa;

b) quali provvedimenti ed indirizzi si intenda assumere e proporre per

garantire alla «Reggiane» la piena valorizzazione del proprio patrimonio tecnico ed umano, particolarmente qualificatosi, nel corso degli anni, nella produzione di materiale «ferroviario» (impianti, locomotori, carrozze, eccetera), nell'intento anche di conservare al sistema produttivo a partecipazione pubblica del settore un elevato grado di competitività tecnica ed economica.

(4-01416)

POLLICE. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che presso l'azienda dei servizi telefonici di Milano è stato concesso un «distacco con effetto immediato» al custode del palazzo di via Principe Amedeo 5, sede dell'azienda, ed un «comando» ad un revisore tecnico che da Milano è stato «destinato» all'ufficio telex dell'amministrazione delle poste di Catanzaro;

che tali provvedimenti sembrano essere adottati con procedure poco chiare e particolari che ben poco hanno a che vedere con una corretta gestione del personale;

che tali provvedimenti creano certamente difficoltà nella organizzazione aziendale, relativamente alla copertura dei turni per lo svolgimento delle specifiche mansioni;

che il personale che resta in sede, in seguito ad una particolare interpretazione dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, dovrà effettuare prestazioni straordinarie in misura superiore al massimale mensile e quindi soggette alla fruizione delle «libertà compensative», la cui corretta applicazione non dovrebbe portare per il personale comandato ad una decurtazione sul piano retributivo,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire presso l'azienda perchè le procedure di spostamento del personale siano più limpide;

se non ritenga necessario mettere in funzione la strumentazione di tipo elettronico, in conformità con la circolare del Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica dell'11 gennaio 1985, ripresa nel decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1986, che permetterebbe una gestione del personale più corretta ed efficiente e che è già costata allo Stato diversi milioni.

(4-01417)

POLLICE. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che nel gennaio 1985 è stato firmato il contratto dei lavoratori telefonici, che prevedeva per alcuni servizi (servizi informazioni 12, 186, 10 e 110) un cambiamento dell'orario di lavoro settimanale (da 36 a 38 ore), fatta eccezione per le 3 agenzie di Milano, Roma e Napoli, definite di primo livello, cioè a tempo pieno, sette giorni su sette, mentre le altre venivano definite di secondo livello, cioè con orario spezzato da lunedì a venerdì;

che l'accettazione dell'aumento dell'orario di lavoro per alcuni servizi era subordinata alla acquisizione di una quota consistente di lavori impiegatizi del servizio commerciale (servizio 187);

che una simile impostazione è stata contraddetta di fatto, poichè nei grossi centri metropolitani non è stato possibile chiudere i servizi informazioni prima delle ore 22;

che i vari tentativi sindacali di recuperare la situazione con accordi successivi, aumentando le agenzie di primo livello e prevedendo anche per queste l'acquisizione di parte dell'attività impiegatizia, non hanno ottenuto alcun risultato, tant'è che in tutte le realtà dove già sono in vigore le 38 ore settimanali si svolge sempre lo stesso lavoro, senza riuscire a svolgere il lavoro impiegatizio del servizio 187,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire a riordinare una situazione che crea una concentrazione di servizi a scapito di altri, magari ritenuti meno redditizi, che però agli utenti della SIP sono ugualmente utili.

(4-01418)

MOLTISANTI. – *Ai Ministri della marina mercantile, dell'ambiente e dell'interno e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che l'estate si avvicina a grandi passi e con essa il rischio che il nostro mare venga ulteriormente inquinato dai travasi pirateschi di petroliere in transito e dall'attività delle piattaforme petrolifere che operano al largo delle coste tra Siracusa, Pozzallo, Ragusa e Gela;

che l'inquinamento del mare e delle spiagge ha assunto un grado di intollerabilità tale da non consentire la balneazione e da scoraggiare il flusso turistico, essendo visibili imponenti chiazze di catrame che invadono larghi tratti di mare e si depositano sulla costa;

che appare necessario organizzare un efficace e concreto controllo, onde impedire alle petroliere di effettuare il lavaggio delle taniche a distanza insufficiente dalla costa,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della grave situazione in cui versa il litorale delle province di Siracusa e di Ragusa, per le cause esposte in premessa;

quali provvedimenti intendano adottare per scongiurare il pericolo di una penalizzante fuga dei turisti da tutta la zona interessata.

(4-01419)

CORLEONE, SPADACCIA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che in un articolo pubblicato sulla «Stampa» dell'8 aprile 1988, intitolato «Padova-Roma in 15 anni: record per un ricorso alla Consulta», si leggeva fra l'altro: «... il fascicolo di un processo penale ha impiegato quasi quindici anni soltanto per coprire la distanza che divide Padova dalla capitale. Il gravissimo ritardo è stato riscontrato dalla Corte costituzionale in un'ordinanza, depositata ieri in cancelleria e redatta dal vice presidente, Giovanni Conso, con cui è stata disposta la restituzione dell'incartamento al tribunale di Padova. Due i motivi:

1) sin dal 1974 la normativa impugnata era stata modificata;

2) due anni dopo la stessa Corte aveva dichiarato illegittima la disposizione di legge sotto accusa»,

si chiede di interrogare il Ministro in indirizzo per sapere:

come spieghi e giustifichi che il fascicolo contenente gli atti giudiziari risulta partito da Padova nell'aprile del 1973 e arrivato a Roma, alla

cancelleria della Corte costituzionale, l'8 ottobre 1987, cioè dopo 14 anni e mezzo;

dove sia rimasto custodito in questi anni il documento in oggetto, ovvero se sia rimasto nel cassetto di una scrivania del tribunale di Padova o in un vagone postale;

che tipo d'ipotesi di reato sia ravvisabile nel comportamento della pubblica amministrazione;

chi sia comunque in questo caso responsabile del ritardo accumulato e come sia giustificabile la non conoscenza, da parte del tribunale di Padova, delle modifiche intervenute alla normativa e della pronuncia della Corte costituzionale.

(4-01420)

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che il ministro dei trasporti, onorevole Calogero Mannino, ha nominato il dottor Giuseppe Buffa dirigente generale della motorizzazione civile e l'architetto Attilio Tripodi componente del collegio dei revisori dei conti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo (AAAV), con un compenso annuo di 70 milioni;

che i nominati sono rispettivamente capo della segreteria particolare e segretario particolare del ministro Mannino, nonchè facenti parte del suo *staff* politico-elettorale;

che il dottor Buffa appartiene all'amministrazione del tesoro e quindi, oltre ad aver scavalcato diversi gradi della carriera, risulta completamente estraneo all'amministrazione dei trasporti;

che l'architetto Tripodi non risulta avere la competenza in materia di trasporto aereo richiesta dall'ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo,

l'interrogante chiede di sapere:

se le nomine siano state effettuate a Governo già dimesso;

quali siano i criteri che hanno guidato le designazioni;

se non si ritenga necessario richiamare il Ministro dei trasporti per l'importanza che concede ai vincoli di parentela sia nel caso specifico (l'architetto risulta infatti essere suo lontano parente) sia nella gestione più generale del Ministero.

(4-01421)

MARGHERITI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso che con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1988, n. 61, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1988, è stato disposto che il potenziamento delle piante organiche di alcuni uffici della magistratura di sorveglianza venga realizzato riducendo di una unità le piante organiche di altrettanti tribunali;

considerato:

che tale provvedimento, adottato peraltro senza avere preventivamente interpellato i presidenti delle Corti d'appello e dei consigli giudiziari, risulta incomprensibile ed errato, in quanto produce inevitabili disfunzioni nell'attività dei tribunali interessati, con gravi danni per i cittadini e per la stessa immagine del sistema giudiziario nel suo complesso, in quanto alcuni tribunali, come, ad esempio, quello di Siena, che con cinque giudici aveva

formato due sezioni, una civile e una promiscua, riuscendo così ad ottenere buoni livelli di efficienza e tempi abbastanza brevi di trattazione delle cause, con il provvedimento in questione non potrebbero più mantenere tali livelli, non essendo possibile con soli quattro giudici, di cui uno necessariamente incaricato delle funzioni di giudice istruttore, formare due sezioni;

che tutto ciò renderebbe impossibile assicurare le due udienze settimanali civili e penali, come invece avviene oggi;

che nella ricorrenza di sezioni di Corte di assise, essendo impegnati un presidente e un giudice, si dovranno rinviare varie udienze istruttorie e civili per assicurare la normale cadenza delle udienze penali;

che Siena, a differenza di altri tribunali, è sede di Corte di assise e che i procedimenti di pubblico ministero e di giudice istruttore del tribunale di Montepulciano sono di competenza della Corte di assise di Siena;

che i posti di giudice, già ridotti a quattro nel 1976, in occasione della istituzione dell'ufficio di sorveglianza furono nuovamente riportati a cinque nel 1981, stante il notevole carico di lavoro, ampiamente confermato dalla relazione ispettiva ministeriale eseguita presso il tribunale di Siena dal 27 gennaio al 14 febbraio 1987;

che il provvedimento di soppressione di un posto di giudice sembra, quindi, unicamente ispirato ai dati statistici di pendenza degli affari relativi ai vari servizi, anzichè a quelli relativi alle sopravvenienze in ciascuno degli anni decorsi e che, perciò, il decreto in questione viene a penalizzare il solerte lavoro svolto dal tribunale di Siena,

l'interrogante chiede di sapere:

1) quali siano i motivi e le considerazioni che hanno presieduto all'elaborazione del decreto del Presidente della Repubblica in questione;

2) quale sia stato il parere espresso su di esso dal Consiglio superiore della magistratura;

3) se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno ed utile, specie per i tribunali come quello di Siena dove il provvedimento creerebbe sensibili arretramenti rispetto ai livelli di funzionalità raggiunti, sospendere l'operatività del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1988, n. 61, perchè l'intera situazione possa essere riconsiderata nell'ambito della revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

(4-01422)

ONORATO. – *Ai Ministri degli affari esteri, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Per sapere:

se risponde al vero la notizia diffusa dal Fronte popolare di liberazione dell'Eritrea che alcune compagnie italiane hanno elaborato progetti per scaricare e sotterrare scorie nucleari lungo le coste dell'Eritrea, con il consenso del Governo italiano;

se non ritengano l'iniziativa estremamente grave, sia per la decisione in sè di scaricare su paesi «vergini» e sottosviluppati il costo sociale del ricorso industriale alla tecnologia nucleare, sia per i danni irreparabili che sarebbero provocati alle popolazioni e alle risorse marine della zona.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere:

se non ritengano che il consenso o la tolleranza verso iniziative siffatte non contrastino con l'impegno italiano per la cooperazione a favore dei popoli sottosviluppati;

se infine l'assistenza promossa dal Governo italiano per la ricostruzio-

ne del porto di Massaua non sia intesa anche a predisporre le migliori condizioni tecniche per l'interramento e la sistemazione delle scorie.

(4-01423)

ONORATO. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che il 14 marzo 1988 nella zona adiacente l'area delle esercitazioni militari denominata «ex-*hangar*», in località Indicatore del comune di Campi Bisenzio (Firenze) è esploso un ordigno abbandonato nel corso di un'esercitazione, ferendo tre ragazzi (di cui uno gravemente), l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga:

di sospendere ogni esercitazione nell'area, in attesa di provvedere ad altre più opportune localizzazioni, considerata la prossimità ad un abitato densamente popolato;

di provvedere immediatamente alla recinzione ed alla opportuna sorveglianza dell'area, in attesa della sua utilizzazione a fini civili;

di provvedere ad un'adeguata segnaletica ed alla bonifica dell'area.

(4-01424)

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* - Premesso che l'Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST) - Ispettorato della prima zona - Milano, non potendo più ottenere aree edificabili nel comune di Milano a causa del consistente numero di alloggi di sua proprietà già esistenti (350 appartamenti) e dell'alto reddito medio dei suoi dipendenti, per poter spendere i miliardi disponibili ha acquistato aree ed edifici nei paesi limitrofi, da destinare all'assegnazione di alloggi aventi caratteristiche economico-popolari, prima a Pieve Emanuele, poi ad Arese e successivamente a Garbagnate Milanese,

si chiede di conoscere:

se il titolare dell'impresa costruttrice, denominata «SPA-costruzioni e insediamenti edilizi» (SCI), con direzione in Genova, via Mylius, 7/a, fosse il cognato del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nel periodo 1976-1978;

se gli 80 alloggi acquistati dalla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale in Arese (complesso Gran Paradiso di via Valera) fossero stati costruiti dalla suindicata impresa SCI;

se il costo iniziale per l'acquisto dei suddetti 80 alloggi fosse stato di circa due miliardi e mezzo, nell'anno 1977;

se nel mese di ottobre 1977 una commissione sindacale, composta da personale dei telefonici di Stato, abbia svolto un'indagine conoscitiva per la verifica dei costi degli alloggi del complesso Gran Paradiso di Arese e abbia preso atto che alcuni singoli condomini privati, per l'acquisto dei medesimi appartamenti, avevano speso diversi milioni in meno;

se non si ritenga giustificata la necessità di un'accurata indagine sulle procedure d'acquisto, relativamente alle supposte irregolarità commesse nella stima e nel pagamento, che possono aver favorito la speculazione edilizia privata con gli investimenti di fondi destinati a costruzioni pubbliche, e relativamente alla precarietà degli edifici e ai vari vizi di costruzione tuttora presenti.

Si chiede inoltre di conoscere se corrisponda al vero:

che in base agli iniziali stanziamenti previsti dalla legge 7 giugno 1975,

n. 227, presso l'ASST - Ispettorato della prima zona - Milano, dovevano essere costruiti 210 alloggi di servizio;

che a seguito degli elevatissimi costi, superiori del 26 per cento rispetto alle norme del Comitato per l'edilizia residenziale, nonostante il vasto impiego di elementi prefabbricati che nell'edilizia privata fanno diminuire i costi, il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni il 6 marzo 1979 ha approvato la relazione presentata dal direttore generale delle poste e telecomunicazioni, dottor Ugo Monaco, e dal direttore dell'ASST, dottor Vincenzo Insinna, per la costruzione a Garbagnate Milanese di 120 alloggi di servizio, da assegnare ai dipendenti dell'ASST di Milano, il cui costo iniziale per ogni appartamento di 80 metri quadrati era di circa 50 milioni e di circa 58 milioni per quelli di 95 metri quadrati;

che i successivi aggiornamenti hanno fatto lievitare la spesa complessiva ad oltre 7 miliardi e 200 milioni;

che la concessionaria dell'appalto di costruzione, la «Italpost» (ingegner Pietro Vingolo, unitamente al direttore dei lavori, ingegner Sergio Morra) ha affidato tale appalto al geometra Vincenzo Rambelli, rappresentante della Ditta CODEMI;

che l'esecuzione dei lavori, nonostante il progetto fosse soggetto alla sorveglianza dei funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (dottor ingegner G. Parrella e, in rappresentanza dell'ASST - Ispettorato prima zona - Milano, dottor Notarmuzi), ha rilevato, alla luce delle dovute perizie tecniche, vari vizi di costruzione e molteplici carenze nelle completezza dei fabbricati, come riscontrato nel verbale del 27 aprile 1983, firmato dai suddetti;

che la procedura di assegnazione di tali alloggi, siti in via Pergolesi, 2, a Garbagnate Milanese, in base alla graduatoria, non ha osservato i requisiti stabiliti dalle norme relative alla locazione degli alloggi di servizio;

che, al momento dell'assegnazione di tali alloggi l'ASST - Ispettorato prima zona - Milano, non ha proceduto a far sottoscrivere i relativi contratti di locazione;

che la procedura di assegnazione non ha salvaguardato la quota degli alloggi da destinare agli sfrattati del comune di Garbagnate Milanese.

Si chiede infine se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga opportuno intervenire affinchè sia riaperto il procedimento di competenza della pretura - quarta sezione penale di Milano - ruolo n. 5839/85-B (pretore dottoressa G. Cicu), trasmesso al pubblico ministero della procura di Milano in data 31 gennaio 1987 e inerente la costruzione e l'assegnazione dei suindicati alloggi di servizio.

(4-01425)

MORO, FERRAGUTI, SARTORI, STRIK LIEVERS, GRECO, TAGLIAMONTE, ANGELONI, SPETIČ, BATTELLO, ACONE, COVIELLO, IMPOSIMATO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere se risponda a verità che il nuovo carcere femminile, costruito a Genova Pontedecimo, dal quale è partita l'inchiesta sulle «tangenti», che ha fatto definire questo carcere «d'oro», sia conforme alle norme carcerarie, che prevedono il reinserimento del detenuto e la sua rieducazione.

Detto carcere è stato progettato dallo stesso architetto che aveva già progettato il più volte criticato carcere di Voghera; e ciò fa sorgere il dubbio

che una struttura così concepita anzichè rispondere a criteri di risocializzazione abbia invece caratteristiche da tortura psicologica, caratteristiche che hanno portato alla chiusura della sezione femminile del carcere di Voghera.

La tendenza ad isolare ciascun detenuto dagli altri e a renderne difficili i contatti con l'esterno conduce l'individuo a chiudersi in se stesso e a renderlo via via incapace di socializzare a qualsiasi livello. Se all'isolamento si aggiungono poi le strutture moderne tipiche di Voghera (blocchi prefabbricati, cancelli blindati automatici, citofoni per comunicare con il personale di custodia, circuiti di telecamere, luci-semaforo che si accendono e si spengono per uscire ed entrare da ogni porta, fischi per governare gli spostamenti dei detenuti) si presume che la devastazione nella persona operata da tali strutture e misure, sia essa detenuta o personale di custodia, non potrà che produrre meccanismi di sempre crescente, reciproca aggressività, contrastando inoltre con la funzione rieducativa prevista dalla Costituzione.

Strutture fatiscenti come quelle dell'attuale carcere femminile di Marassi (con i servizi compresi nei due metri per cinque di cella, con la presenza di insetti vari, di topi e di muffa) risultano, paradossalmente, da un punto di vista psicologico, meno deleterie delle attuali strutture del nuovo carcere di Pontedecimo che sembrano destinate a distruggere l'equilibrio psicofisico e l'integrità mentale di quanti vi si dovessero trovare.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di sapere se risponda a verità che le detenute nel carcere giudiziario di Marassi (che lo stesso Niccolò Amato, direttore generale degli istituti di prevenzione e pena, ha definito «il peggiore d'Italia: un vero inferno») vengono tenute con la luce accesa di notte – che illumina a giorno la cella – e perchè risulti quasi impossibile ai volontari l'accesso al carcere, laddove invece proprio il contatto con i membri della collettività è elemento essenziale di una effettiva risocializzazione del detenuto: ove sia appurato che quanto scritto più sopra risponde a verità, quali provvedimenti il Ministro intenda prendere in merito.

(4-01426)

ACQUARONE. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per i beni culturali e ambientali.* – Per sapere se siano a conoscenza della gravissima situazione della viabilità dell'intero Ponente ligure, ed in particolare del comprensorio dianese, per l'inagibilità del ponte della statale Aurelia sul torrente San Pietro, nel comune di Diano Marina e per conoscere quali provvedimenti urgenti intendano assumere per risolvere un problema di tale importanza, che risulta oggettivamente aggravato da incomprensibili ed ingiustificabili «palleggiamenti» di responsabilità tra uffici periferici e centrali dell'Amministrazione.

(4-01427)

Interrogazioni, ritiro

Su richiesta del presentatore è stata ritirata la seguente interrogazione:

4-01374, del senatore Margheriti, al Ministro di grazia e giustizia.